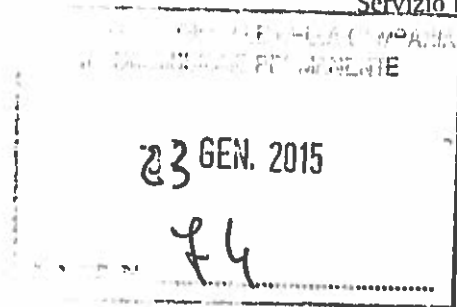




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibere approvate dalla Giunta Regionale nella seduta del 30. 12. 2014

Registrati presso l' U.D. Assemblea dal Reg. Gen. n. ~~1348~~/II al Reg. Gen. ~~1367~~/II

Si assegnano i provvedimenti in oggetto a:

II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

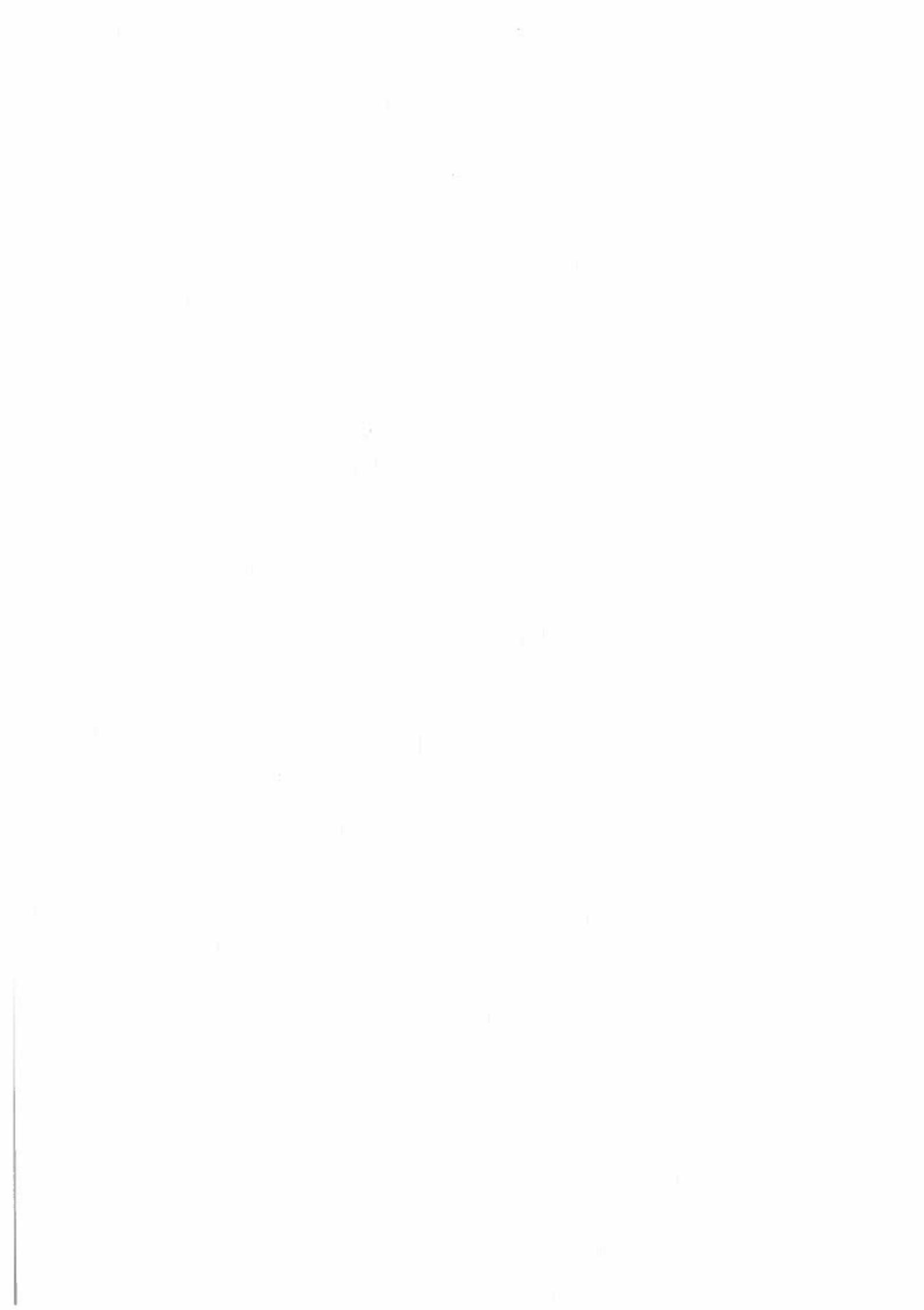
Trattandosi di debiti fuori bilancio afferente l'esercizio finanziario 2014 e derivanti da sentenze esecutive, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini*

L.G.

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta*

*D'ordine del Presidente
Avv. Magda Fabbrocini*





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1355/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
746	30/12/2014	55	14	4

Oggetto:

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio in esecuzione di sentenze esecutive.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 317AC7714CD16F8806BB242A5EDE929E832028CB

Allegato nr. 1 : BC35E989D3FE17B4AEDCC86E31A3B35963221FDA

Allegato nr. 2 : 6F10811983A70BFF07D4BB72ECDC63228433FE26

Allegato nr. 3 : C83CE2B975932E3685997475746716FB6B116208

Allegato nr. 4 : 189690FB8BF2B7AB8BD65BA51B41A01A1873BCB3

Allegato nr. 5 : 40436E0086A7F1C28CBFE38709EE6A512EB2A697

Allegato nr. 6 : D0650AB783C4114CED678085365371DCBAE8D980

Allegato nr. 7 : 14A4C986E4B67E7D39C6B45982E7D43DB4453D89

Allegato nr. 8 : 810A19DF3DFE737D7331331612A8EC594D200261

Allegato nr. 9 : 7E8DC198D967010ADA870DF0C7D4ECEA514F41A5

Allegato nr. 10 : A36289913C5C2EFEA5BF209F3635D46377212A74

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0000203/A

Del 09/01/2015 09:57:51

Da CR A SERDA



Data, 02/01/2015 - 13:15

Pagina 1 di 2





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. **1355** /II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
746	30/12/2014	55	14	4

Oggetto:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Frontespizio Allegato : B2A62A1CF424FFFDCEB5405013F988C0913A1DDFF



Consiglio Regionale della Campania

Data, 02/01/2015 - 13:15

Prot. Gen. 2015.0000203/A

Del 09/01/2015 09:57:51

Da CR A SERDA

Pagina 2 di 2



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommesese Pasquale



Dipartim.

Direzione G.

55

14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 30/12/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio in esecuzione di sentenze esecutive.

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	ASSENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – *"Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016"*, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – *"Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)"*, pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) Sentenza n. 1996/2014 del 17/02/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo, Nappi Anna, Rega Rita, Galasso Rossana, D'Avanzo Felice dell'importo complessivo di €. 81.462,16; di cui €. 2.791,36 lordi agli Avv.ti Turrà Sergio e Vallifuoco Daniela con attribuzione agli stessi legali;
- 2) Sentenza n. 3566/14 del 28/03/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Dott. Rettura Pasquale (CTU) dell'importo complessivo di €. 310,95;
- 3) Sentenza n. 4924/12 del 15/10/2012 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Policastro Gregorio dell'importo complessivo di €. 1.200,00;
- 4) Sentenza n. 49245/12 del 15/10/2012 Tribunale di Salerno che dispone la condanna della Regione

Campania al pagamento nei confronti del Sig. Di Lascio Pasquale dell'importo complessivo di €. 1.200,00;

- 5) Sentenza n. 2343/13 Corte di Appello di Napoli del 24/05/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dell'Avv.to Turrà Sergio dell'importo complessivo di €.2.030,08 ;
- 6) Sentenza n. 1637/13 Tribunale S.M.Capua Vetere del 14/03/2013 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. De Lucia Domenico dell'importo complessivo di €.1.68401; di cui €. 634,40 agli Avv.ti Santagata Emilia e Nardi Pietro con attribuzione agli stessi legali;
- 7) Sentenza n. 539/14 Tribunale S.M.Capua Vetere del 06/02/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Manzella Alfredo dell'importo complessivo di €.6.224,12; di cui €. 1.966,64 all'Avv.to Monaco Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 8) Decreto ingiuntivo n. 29/2014 Tribunale di Napoli del 14/01/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. Imperatore Gaetano dell'importo complessivo di €. 958,42; di cui €. 126,88 all'Avv.to Monetti Francesco con attribuzione allo stesso legale;
- 9) Sentenza n. 90/2014 Tribunale S.M. Capua Vetere del 10/01/2014 che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig.ri Cartaro Maria, Cartaro Luigi, Cartaro Alessandro ed Esposito Vincenza in qualità di eredi dell'ex dipendente Cartaro Giuseppe dell'importo complessivo di €. 2.103,99;

PREMESSO,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n. 9 con riguardo a tredici crediti riferiti a 25 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la spesa complessiva da sostenere per l'esecuzione delle richiamate sentenze di condanna, è pari a complessivi €.97.173,73;

CONSIDERATO:

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad € 97.173,73 occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle nove schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del

- presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di €. 97.173,73;
 - c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di €. 97.173,73, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;
 - d. che gli estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - e. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di €. 97.173,73 da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le nove schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di €.97.173,73– in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - a) **Granato Vincenzo**, importo lordo di €. 11.081,88; oltre ad €.1.964,69 per oneri riflessi;
 - b) **Dell'Aprovitola Luigi**, importo lordo di €. 8.985,84; oltre ad €. 1.592,13 per oneri riflessi;
 - c) **Gentile Rosa**, importo lordo di €. 9.057,29; oltre ad €. 1.617,32 per oneri riflessi;
 - d) **De Franchis Romeo**, importo lordo di €. 11.081,88; oltre ad €.1.964,69 per oneri riflessi;
 - e) **Nappi Anna** importo lordo di €. 11.081,88; oltre ad €.1.964,69 per oneri riflessi;
 - f) **Rega Rita**, importo lordo di €. 5.156,99; oltre ad €. 473,96 per oneri riflessi;
 - g) **Galasso Rossana**, importo lordo di €. 5.936,04; oltre ad €.748,75 per oneri riflessi;
 - h) **D'Avanzo Felice**, importo lordo di €. 5.734,56; oltre ad €. 228,21 per oneri riflessi;
 - i) **Avv.ti Turrà Sergio- Vallifuoco Daniela**, importo lordo di €. 2.791,36;
 - j) **Dott. Rettura Pasquale**, importo lordo €.310,95;
 - k) **PolICASTRO Gregorio**, importo lordo €. 1.200,00;
 - l) **Di Lascio Pasquale**, importo lordo €. 1.200,00;

- m) Avv.to Turrà Sergio, importo lordo €. 2.030,08;
 - n) De Lucia Domenico, importo lordo €.1.049,61;
 - o) Avv.ti Santagata Emilia-Nardi Pietro, importo lordo €. 634,40;
 - p) Manzella Alfredo importo lordo €. 4.257,48;
 - q) Avv.to Monaco Pasquale Lucio, importo lordo €.1.966,64;
 - r) Imperatore Gaetano, importo lordo €. 831,54;
 - s) Avv.to Monetti Francesco, importo lordo €.126,88;
 - t) Cartaro Maria, Luigi e Alessandro ed Esposito Vincenzo, importo lordo €.2.103,99
 - u) Totale oneri riflessi a carico dell'Amministrazione: €. 10.554,44
2. di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
 3. di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate sei schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 9 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 4. di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
 5. di allegare le due schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. 04, della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. *di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:*
 - 6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale 13 – Dip. 55, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.01.01.000 – Cofog 01.1 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per €. 97.173,73;
 - 6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale 14 -Dip. 55, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per €. 97.173,73;
 7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma di €. 97.173,73 da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 - Macroaggregato 110 – IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 – Cofog 01.3 – codice identificativo spesa UE 4 – Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
 8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
 9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
 10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;
 11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III – Affari Generali – il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;
 12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;
 13. di trasmettere la presente deliberazione:
 - 13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;
 - 13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – alle Unità operative Dirigenziali "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" e "Trattamento

Economico" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali "Bilancio annuale e pluriennale di previsione" e "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	746	del	30/12/2014	DIPART.	55	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	-------	------------------------	---

OGGETTO :

Proposta di riconoscimento debiti fuori bilancio in esecuzione di sentenze esecutive.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE { ASSESSORE }		Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommesse Pasquale		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno		
IL CAPO DIPARTIMENTO		Dr. Varriale		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA		COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	30/12/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA		30/12/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma
IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO
Secretaria di Giunta





Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig. Imperatore Gaetano nato a Torre Del Greco (NA) il 24/08/1951 matr. n. 6249

Avvocato: Monetti Francesco Via S. Brigida, 68- Napoli

Oggetto della spesa: interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto Ingiuntivo

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot n. 596559 del 10.09.2014 (prat.n. 4445/14 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, il Decreto Ingiuntivo n. 29/14 del Tribunale di Napoli depositato il 14.01.2014 e notificato a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 27.05.2014.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso, ha ingiunto la Regione Campania di pagare in favore del dipendente sig.r Imperatore Gaetano, la somma di € 818,73 a titolo di differenza fra interessi legali pagati al ricorrente e quelli effettivamente dovuti, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (16/07/2013) al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese del procedimento in parola, di lite liquidate in complessivi € 100,00 oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Monetti Francesco..

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 654483 del 03/10/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nel Decreto Ingiuntivo in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 711696 del 24/10/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Decreto Ingiuntivo n. 29/14 del Tribunale di Napoli depositato il 14.01.2014 e notificato in forma esecutiva in data 27.05.2014

TOTALE DEBITO

€ 958,42

Dipendente Sig. Imperatore Gaetano matr. n. 6249

- interessi legali riconosciuti con D.I. € 818,73
- Interessi su interessi maturati dal 16/07/2013 al 27/01/2015 € 12,81
- Competenze per spese legali avv. Monetti Francesco. € 126,88

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 596559 del 10/09/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- Decreto Ingiuntivo n. 29/14 del Tribunale Napoli depositato il 14.01.2014 e notificato in forma esecutiva in data 27.05.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 03/11/2014

**Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**

536



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN
COLLABORAZIONE CON
L'AVVOCATURA REGIONALE-
ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE
VIA S.LUCIA,81

80132 - N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0596559 10/09/2014 10,38
n. 14 P. A. G. C. 4 Avvocatura

Ass. 551404 UDD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 14.1.1



C.C. 584/14

12 SET. 2014

N. Pratica: D.I. n. 29/14 notificato in data 29/05/2014 ad istanza di

Oggetto: Imperatore Gaetano

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette, in allegato, copia del decreto ingiuntivo in oggetto, munito di formula esecutiva notificato in data 29/05/2014.

Si invita l'Ufficio in indirizzo a provvedere al pagamento di quanto intimato nel D.I. in oggetto onde evitare gli aggravii conseguenti all'avvio della procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio AD- tel. 081/7963521

OGINALE

CC 584/14
G. Di Loreto

27 GEN. 2014

N. 24601
N. 28/14 DI

TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO

LO 1171

Ricorso ex art. 633 s. cod. proc. civ.

Per

IMPERATORE GAETANO, nato a Torre del greco (Napoli)
24.8.1951 - CF: MPR GTN 51M24L 259D -, rappresentato e difeso, giusta
procura a margine del presente atto, dall'avvocato Francesco Monetti (MNT
FNC 65E03 F839A - fax: 0815529254 - PEC: francescomonetti
@avvocatinapoli.legalmail.it), presso il cui studio in Napoli al 68 di via S.
Brigida è elettivamente domiciliato;

Contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, domiciliato per la carica in Napoli alla via S. Lucia, 81,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
27 MAG 2014
RICEZIONE ATTI
Napoli
via S. Lucia 81

SIGNOR AVVOCATO
FRANCESCO MONETTI
Io sottoscritto, il sottoscritto mio avvocato
procuratore perché, anche tramite
sostituti, mi rappresenti e difenda
dinanzi al Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro nel procedimento
di cui al presente ricorso, in ogni
sua fase, anche esecutiva o di
opposizione, ed in ogni stato
grado, dinanzi all'Autorità
competente.
All'uopo, Le conferisco tutte le pi
ampie facoltà di Legge, compres
quella di transigere, conciliare
rinviare all'azione, propon
opposizione, domandare
convenzionali, chiamare terzi
causa.
Ritengo sin da ora per rato e ferm
il Suo operato senza necessità
ulteriore ratifica ed eleggo
domicilio presso il suo Studio
Napoli alla via S. Brigida, 6
autorizzando il trattamento d
nostri dati e dati sensibili

o o o

1) Il ricorrente, già dipendente della disciolta Cassa per il Mezzogiorno, ha
prestato servizio alle dipendenze della Regione Campania in qualità di
addetto all'acquedotto cd. "ex Casmez", inquadrato nell'organico dell'ente
con qualifica di VIII Livello (in base alla declaratoria collettiva vigente
alla data di inquadramento), attribuita, in considerazione della qualifica di
III fascia funzionale, di appartenenza presso la Cassa, per effetto della
deliberazione di Giunta Regionale n. 1672 del 20 aprile 2001, e del
susseguente Decreto Dirigenziale n. 001225 del 28.6.2001;

2) In forza di suddetta deliberazione, con la quale si è proceduto
all'inquadramento in organico ed alla ricostruzione sia della parte
normativa (limitatamente agli automatismi relativi alle progressioni di
carriera) che della parte economica dei rapporti di lavoro di tutto il
personale ex Casmez, a quest'ultimo, tra cui il ricorrente, sono state
riconosciute differenze retributive maturate progressivamente dall'1
gennaio 1994 fino alla data di effettivo inquadramento (rectius, alla data
del consequenziale aggiornamento del trattamento salariale, disposto con
decorrenza dal 31.7.2001);

2 copie cont. att.
2 copie cont. proc.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1ª Sezione Lavoro
Facciamo
Riceviamo
X
g/1/2014

27 MAG 2014

3) Dunque, come gli altri dipendenti ex Casmez all'uopo legittimati, il ricorrente, nel maggio 2003, ha percepito la sola sorta capitale delle differenze retributive suddette, come mensilmente maturate dall'1.1.1994 al 31.7.2001 (data dalla quale la retribuzione corrente è stata aggiornata ed integrata). Ha cioè ricevuto gli importi relativi alle maggiorazioni salariali previste dai contratti collettivi regionali succedutisi dall'1.1.1994 sino al 31.7.2001, vale a dire la somma lorda complessiva di € 36.789,00.

4) Non avendo ottenuto il pagamento degli accessori su suddette differenze retributive, neppure all'esito dell'esperimento della procedura pre-contenziosa dinanzi il Collegio di Conciliazione per le vertenze del pubblico impiego dinanzi la D.P.L. di Napoli, il ricorrente è stato costretto ad adire il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, il quale (GdP dott.ssa Antonietta Savino), accoglieva parzialmente le domande instate e dichiarava, con sentenza n.1710 pronunciata il 12.12.2006, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alle richieste relative al periodo anteriore all' 1.7.1998 e condannava la Regione convenuta al pagamento degli interessi legali relativamente alle differenze retributive maturate nel periodo successivo all'1.7.1998 e sino alla data di pagamento, oltre ulteriori interessi legali alla data della domanda giudiziale.

5) Avverso tale decisione, proponeva appello il concludente, con ricorso alla Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, chiedendo la parziale riforma di suddetta sentenza.

6) Con sentenza n. 142 del 12.1.2011, la Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro, in parziale accoglimento del gravame così ha disposto: *<<condanna la Regione Campania anche al pagamento in favore dell'appellante dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 sulle differenze di retribuzione maturate dl 1° luglio 1998 fino alla data del tardivo pagamento confermando nel resto la impugnata sentenza; compensa interamente tra le parti le spese del grado>>*.

7) Il ricorrente successivamente alla pronunzia di primo grado ha percepito la somma di € 1.247.34. Egli va pertanto creditore della somma di € 818,73, come da conteggi allegati (elaborati su base annua, con strumento informatico, sulla base di mero computo aritmetico, conteggiando gli interessi maturati ogni anno al 31 dicembre sino al 31 maggio 2003, quindi

comunque sempre per difetto, sulle differenze retributive corrisposte, riportate per annualità nel CUD esibito sub 3, a partire ovviamente dal 1998) e cioè della differenza tra il totale importo dovuto (quale risultante dai conteggi allegati), € 2.066,07 e quello pagato nel marzo 2009 (V. statino paga sub 6).

8) E' stata proposto altro ricorso monitorio nel quale erroneamente è stato indicato che la somma suddetto era dovuta a titolo di maggior danno *ex art. 16 della legge n. 412/1991* (laddove dai conteggi allegati si evince che non sussiste il maggior danno, in ragione degli importi computati a titolo di rivalutazione monetaria, siccome a quelli inferiori risultanti dal calcolo degli interessi legali). Il ricorso è stato rigettato, ancorché sulla inesatta motivazione (V. doc. sub 7) che fosse stato chiesto il cumulo di interessi e rivalutazione (laddove dai predetti conteggi allegati al ricorso, i medesimi allegati al presente, si evinceva che la somma instata era riferita alla differenza tra gli interessi legali pagati e quelli effettivamente dovuti).

9) Il credito suindicato, certo, liquido ed esigibile, è fondato sulla pronunzia della Corte d'Appello adita, per cui dev'essere autorizzata l'esecuzione provvisoria, *ex art. 642 c.p.c.* dell'emanando decreto ingiuntivo.

Tanto ciò premesso, il lavoratore in epigrafe, *ut supra*,

ricorre

al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, affinché ingiunga alla Regione Campania di pagare immediatamente in suo favore la somma di € 818,73 oltre accessori al soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari di procedura, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, *ex art. 93 cod. proc. civ.*

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

- 1) copia della deliberazione di G.R. campana n. 1672/2001;
- 2) copia per estratto del consequenziale decreto dirigenziale n. 001225;
- 3) copia del CUD ricevuto dal ricorrente all'esito dell'incasso della sorta capitale, in cui sono specificate analiticamente le somme incamerate in

ragione dell'anno di riferimento su cui sono stati elaborati i conteggi in base ai quali è stato quantificato l'importo instato in via monitoria;

4) sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro n. 1710 del 12.12.2006;

5) sentenza della Corte d'Appello di Napoli- Sez. Lavoro n. 142 del 2011;

6) statino paga del mese di marzo 2009;

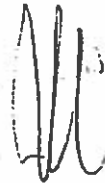
7) copia decreto di rigetto del 4.7.2013;

8) copia del ricorso per ingiunzione rigettato col decreto di cui sopra.

Dichiara che il valore della presente controversia è di € 818,73, per cui il CU versato è di € 18,50.

Con le più ampie riserve e salvezze.


(avvocato Francesco Monetti)



Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

UFFICIO
TOUR
CASA
CASA

Cascone Maria Fortuna
29 GEN 2014

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. LAVORO E DISCIPLINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

rec

Napoli, 14 GEN 2014



IL CANCELLIERE

[Signature]

RG n. 24601

DEL RUOLO GENERALE ANNO 2013

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Decreto ex art. 633 e segg c.p.c.

Il Giudice del lavoro di Napoli, dr Ada Bonfiglio;

letto il ricorso depositato nell'interesse di IMPERATORE GAETANO
MPRGTN51M24L259D

rapp.to e difeso dall'Avv. MONETTI FRANCESCO

nei confronti di REGIONE CAMPANIA

esaminati i documenti allegati;

ritenuto che gli stessi costituiscono prova scritta del credito;

ritenuto che non va concessa la provvisoria esecuzione del decreto

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t.

domiciliato come in ricorso

di pagare a IMPERATORE GAETANO

euro 818,73 oltre ulteriori interessi legali dalla domanda giudiziale (16.7.2013) al
soddisfo e spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 100,00

oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione all'Avv. MONETTI FRANCESCO

con l'avvertimento all'ingiunto che può fare opposizione nei termini di giorni quaranta dalla
notifica del presente provvedimento

Napoli 07/01/2014

Il Giudice

MODULO PER IL CALCOLO RIVALUT. E INTERESSI

IMPERATORE GAETANO

CALCOLO MAGGIOR DANNO DOVUTO EX ART. 16 LEGGE 412/1991 SU € 20.429,00
DAL 01-07-1998 AL 31-05-2003

COEFFICIENTI RIVALUTAZIONE	COEFFICIENTI INTERESSI	ANNO	CAPITALE PAGATO	RIVALUTAZIONE	INTERESSI
0,30520	0,52715	1994		-	€ -
0,23280	0,42715	1995		-	€ -
0,18210	0,32742	1996		-	€ -
0,15990	0,22715	1997		-	€ -
0,06865	0,08858	1998	€ 4.615,00	316,82	€ 408,77
0,11780	0,12715	1999	€ 5.578,00	657,09	€ 709,24
0,08690	0,10215	2000	€ 6.343,00	551,21	€ 647,94
0,05540	0,07709	2001	€ 3.893,00	215,67	€ 300,11
			-----	-----	-----
			€ 20.429,00	€ 1.740,79	€ 2.066,07
TOTALE DOVUTO					
SOMMA GIA' PAGATA					
					€ 2.066,07
					€ 1.247,34

					€ 818,73



**TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Visto il decreto di esecutorietà emesso dal Giudice Dr. Benfante
in data 10.4.14 al decreto ingiuntivo n. 28/14

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 14 APR. 2014



Il Funzionario giudiziario
IL CANCELLIERE

Stefano Crispello

Ufficio Unico R. E. P.
CORTE DI APPELLO NAPOLI

Di cui si conforme al suo originale.
Si rilascia per uso notifica
Napoli.....**21 MAG. 2014**

L'Ufficiale Giudiziario
Lorenzo Brancaccio

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO NAPOLI



SINO TIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in
Napoli alla via S. Lucia N. 81

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo 11/11/2014, ha notificato l'ordinanza di
destinazione dell'ufficio di cui sopra a
della Impiegata addetta alla segreteria degli atti
Rosanna Maria Fortunato
27 MAG 2014

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

**DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIB. DI NAPOLI-SEZ. LAV-
NUMERO 29/14
DIPENDENTE IMPERATORE GAETANO
AVV. MONETTI FRANCESCO**

Diritti e onorari			100,00
			<u>100,00</u>
CPA	4%	100,00	<u>4,00</u>
			104,00
IVA	22%	104,00	22,88
TOTALE FATTURA			126,88
RITENUTA	20%		20,00
NETTO A PAGARE			106,88



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 7/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Ex Dipendente: sig. Manzella Alfredo nato a Caserta il 25/09/1947 matr. n. 7348

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio- Via Martiri del Dissenso, 31-81055 S.M.C. Vetere (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n 632430 del 25/09/2014 (prat.n.3802/14- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), UOD 04, la sentenza n. 539/14 del Tribunale di S.M.Capua V.- Sez. Lavoro- depositata il 06/02/2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 05/09/2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Manzella Alfredo, della somma di € 3.408,62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;

Il Tribunale di S.M. Capua V. ha altresì condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 1.550,00 oltre Iva e Cpa, con attribuzione. r

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 649308 del 02/10/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di risarcimento del danno in quanto titolare di P.O. (anno 2000 e 2001) e gli interessi legali

La suddetta U.O.D 07, con nota prot.n. 665419 del 08/10/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 7
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 539/2014 del Tribunale di S.M.C. Vetere- Sez. Lavoro - depositata il 06.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 05.09.2014.

TOTALE DEBITO

€. 6224,12

Dipendente sig. **Manzella Alfredo** matr. n.

- Risarcimento danno per mancata retrib. Di risultato P.O. (anni 2000-01) € 3.408,62
- Interessi legali maturati al 27/01/2015 € 848,86
- Competenze per spese legali avv. Monaco Pasquale Lucio € 1.966,64

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 632430 del 25.09.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 539/14 del Tribunale di S.M.C. Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 06.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 05.09.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 03/11/2014

Il responsabile della P.O.
dott. **Giuseppe Ianniello**

Il Dirigente
dott. **Bruno De Filippis**



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0632430 25/09/2014 13,25

Mitt. A G C.4 Avvocatura

Ass. 551404 000 Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4 : 1.



C.C. 3802/14

N. Pratica: ~~Trasmissione sentenza n. 539/14 con formula esecutiva~~

Oggetto: ~~resa dal Tribunale di S.Maria C.V. nel giudizio Manzoni~~
~~la Alfredo C/Regione Campania~~

011
26 SET. 2014

AREA 04 - SETTORE 01

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04
CONTENZIOSO DEL LAVORO
IN COLLABORAZIONE CON
L'AVVOCATURA REGIONALE
ESECUZIONE GIUDICATI
UFFICIO DISCIPLINARE
VIA S.LUCIA N.81

80132 - NAPOLI -

Si trasmette, per quanto di competenza, copia della sentenza in oggetto munita di formula esecutiva resa dal Tribunale di S.Maria C.V..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Nicesforo

Avv. Elisabetta Balletta DA - tel. 081/7963535

538/2014



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
5 SET 2014
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, ha emesso all'udienza del 06.02.2014, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8055 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2010

TRA

MANZELLA ALFREDO, rappresentato e difeso dall' Avv.to Pasquale Lucio Monaco presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to E. Balletta in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliata come in atti

resistente

avente ad oggetto: differenze retributive

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 06.09.2010 l'istante in epigrafe esponeva che in qualità di dipendente della Regione Campania, aveva ottenuto la responsabilità di Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A per gli anni 2000 e 2001, confermati negli anni successivi; che per tale funzione il disposto dell'art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo prevedeva la corresponsione della retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, ingiustamente negata benché avesse raggiunto gli obiettivi prefissati, a causa della soppressione, da parte della Regione Campania, del Nucleo di Valutazione che avrebbe dovuto mettere in atto lo schema di valutazione degli attributari degli incarichi di posizione organizzativa.

Conveniva quindi in giudizio la Regione Campania affinché, previo accertamento dell'illegittimità dell'inadempimento contrattuale della convenuta, questa venisse condannata al risarcimento dei danni "per perdita di chance" quantificati come in ricorso; con vittoria di spese processuali.

13/11/14

La Regione Campania si costituiva in giudizio sostenendo, con varie argomentazioni l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese di lite.

Il Tribunale osserva.

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Sono circostanze pacifiche -oltre che documentate- che la parte ricorrente sia stata titolare dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa per gli anni per cui è causa.

Per un adeguato iter motivazionale occorre prendere le mosse dal CCNL 1998/2001 del Comparto Autonomie Locali.

L'art. 8 ccnl 31.3.1999 -a rea delle posizioni organizzative - prevede che:

1. "Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività, con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.

2: tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL 6/7/1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D) sulla base e per effetto di incarico a termine conferito in conformità alla regole di cui all'art. 9 ".

L'art. 9 comma 1 del CCNL 31.3.1999 prevede che " gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità".

Il successivo comma 4 prevede che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corrispondenza della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3"

A sua volta, l'art.10 ccnl 31.3.199 intitolato "retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" prevede che : " 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione, e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto

collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001".

2. "L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione, "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. del 22.11.1998". Infine, ai sensi dell'art. 12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito) ovvero a seguito di risultati negativi.

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle disposizioni appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato deve essere corrisposta a ciascun dipendente titolare di posizione organizzativa, previo esito positivo della valutazione annuale. L'art. 10 comma 3 stabilisce che la retribuzione di risultato è - ossia deve essere - corrisposta previa valutazione dei risultati.

Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione, ed in caso contrario incorre in un inadempimento contrattuale, essendo preciso obbligo dell'amministrazione medesima effettuare la valutazione dei risultati con cadenza annuale.

Non serve quindi eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione, perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che l'amministrazione convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante per gli anni 2000 - 2001, così come è pacifico lo svolgimento da parte dell'istante dell'incarico connesso alla posizione organizzativa attribuita.

La mancata predisposizione del sistema di valutazione è comportamento omissivo che incide negativamente, con rapporto di consequenzialità diretta, sulla possibilità per il dipendente di conseguire la retribuzione di risultato: configurandosi, come ormai pacifico in giurisprudenza, la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole quale entità patrimoniale suscettibile di autonoma considerazione e valutazione (cfr. ex plurimis Cass. 12243/2007; Cass. 11322/2003, Cass. Sez. L. Sentenza n. 16877 del 20/06/2008, Cass. Sez. L. Sentenza n. 1715 del 2009), essa va adeguatamente riparata per equivalente, sussistendo nel caso di specie anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha provato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale per motivo ad essa imputabile (tale colpa è ancora più evidente alla luce della nota del difensore civico presso la Regione Campania del 26.3.2002, versata in atti, con cui "i dirigenti della Regione" sono espressamente invitati ad "attribuire senza indugio, previa valutazione dei risultati, secondo il sistema messo a punto dal nucleo di valutazione... l'indennità di risultato nella misura stabilita ai titolari di posizione organizzativa che risultino avervi diritto");

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, demeriti di cui non è traccia nella comparsa di risposta. Al contrario, parte ricorrente ha fornito elementi (totalmente incontestati) idonei a far presumere che, qualora fosse stato attivato il doveroso iter di valutazione, egli avrebbe senza dubbio conseguito l'indennità di risultato (cfr. la mancanza di alcun rilievo a danno della parte ricorrente ad opera dei dirigenti del settore nel periodo per cui è causa; l'assenza di un provvedimento di revoca dell'incarico, la quale, ai sensi dell'art.12 CCDI, sarebbe stata doverosa qualora si fossero riscontrati risultati negativi in favore dell'istante; la conferma dell'incarico, il che significa implicito riconoscimento del raggiungimento dei risultati assegnati).

In ordine alla quantificazione del risarcimento del danno subito, in mancanza di parametri che consentano di diversamente quantificare le effettive possibilità per l'istante di conseguire la valutazione positiva si stima equo liquidare il danno nella misura della retribuzione di risultato che, in caso di - come visto verosimile - esito positivo, sarebbe spettata alla parte ricorrente, salvo un abbattimento forfettario del 25%. Conseguendo, sulla scorta delle non contestate allegazioni di cui al ricorso, che indicano la misura annua della retribuzione di risultato fissata dalla Amministrazione per gli anni 2000 e 2001, la condanna della Regione al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 3.408,62 (75% di euro 4.541,32).

Sulla somma sono dovuti, ex art. 22, comma 36, legge 724/94 interessi legali dalla maturazione di diritti al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del Regolamento n. 140 del 2012, (adottato ex art. 9 comma 1 del d.l. 24.01.2012 n. 1 conv in legge n. 27 del 24.03.2012), recante la nuova disciplina dei compensi professionali applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, considerando il mancato espletamento di attività istruttoria ed applicando i valori medi.

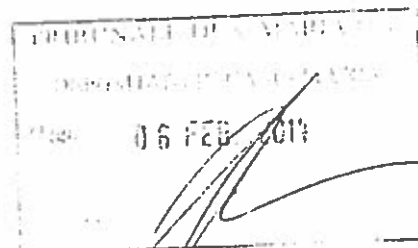
P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Nunzia Tesone.- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- Condanna parte convenuta, per le causali in motivazione espresse, al pagamento di euro 3408,62 in favore della parte ricorrente oltre interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo;
- condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.550,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 06.02.2014

Il giudice
dott.ssa Nunzia Tesone





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. Monaco P.L. quale attributario

S.Maria C.V. ____25/02/2014.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. ____25/02/2014.-

IL DIRETTORE AMM./VO
(Dr.ssa Fiorella RUSSO)

Studio Legale Monaco

Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- Regione Campania in persona del Presidente pro tempore della Giunta

Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

Attesto Michele

5 SET 2014

DE LUCA ALBERTO

**Sentenza del Tribunale di S.M.C.V. - Sez. Lav.-
Numero 539/2014**

**Dipendente Manzella Alfredo
Avv. Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			1.550,00
			<u>1.550,00</u>
CPA	4%	1.550,00	<u>62,00</u>
			1.612,00
IVA	22%	1.612,00	354,64
TOTALE FATTURA			1.966,64
RITENUTA	20%	1.550,00	310,00
NETTO A PAGARE			1.656,64



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig. De Lucia Domenico nato a Maddaloni (CE) il 09/07/1954 matr. n. 11324

Avvocati: Santagata Emilia-Nardi Pietro Via Larga 2, Carinaro

Oggetto della spesa: Risarcimento danno, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 596504 del 10/09/2014 (prat.n. 6388/10 CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n.1637/13 del tribunale di S.M.Capua Vetere-Sezione Lavoro depositata il 14/03/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta degli avv.ti Santagata e Nardi in forma esecutiva in data 05/04/2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente Sig. De Lucia Domenico, della somma di € 843,50 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2000, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha, altresì, condannato la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €. 500,00 per compenso di avvocato oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 634400 del 26/09/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura, con nota prot.n. 666785 del 08/10/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alle sentenze in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1637/13 del Tribunale di S.M.Capua Vetere depositata il 14/03/2013 e notificata in forma esecutiva in data 05/04/2013

TOTALE DEBITO

€ 1.684,01

Dipendente: Sig. De Lucia Domenico matr .n. 11324

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anno 2000) € 843,50
- interessi legali maturati al 19/12/2014 € 206,11

Competenze per spese legali avv.ti Santagata-Nardi

€ 634,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 225027 del 31/03/2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n..1637/13 del Tribunale di S.M.Capua Vetere depositata il 14/03/2013 e notificata in forma esecutiva in data 05/04/2013;
- Prospetto di calcolo interessi legali

Napoli, 03/11/2014

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0596504 10/09/2014 10,31
Nitt A.G.C. d'Avvocatura

Ans 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll

Classifica 2.1.1.



D.G. 55-14-04

CP
11/9
OK
12 SET 2014

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

CC 493/05-689/14-3478/08-6388/10-7687/11

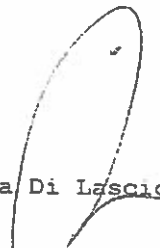
N. Pratica: Trasmissione sentenze n. 788/14-4976/14-7607/09-

Oggetto: 1637/13-68/14 rese dal Tribunale di Napoli e S.Maria
Capua Vetere - sezione Lavoro nei confronti di Benci-
venga M. + altri Giordano T. + altri n.o di eredi di Porta-
nova A., Tamajo C., De Lucia D., Ievoli A. + altri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze in oggetto,
rese dal Tribunale di Napoli e di S.Maria C.V. - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evita-
re maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Sent. 1637/2013 cc
6388/10
Di Jace'



5736
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
quale giudice del lavoro
(art. 409 e ss. c.p.c.)

15 APR 2013
8/12/13

8671

alla pubblica udienza del 14.3.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 8105 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2010 avente ad oggetto: risarcimento danni e vertente

TRA

De Lucia Domenico rapp.to e difeso dall'avv.to E. Santagata e dall'avv.to P. Nardi giusta procura a margine del ricorso ed elett. dom.to in Carinaro alla via Larga n. 2 presso lo studio di questi.

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATERA

E

08 APR 2013

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. -

RICORRENTE--

RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 7.9.2010 e ritualmente notificato a controparte, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della Regione Campania: di aver ricoperto l'incarico di responsabile della posizione organizzativa di livello C per l'anno 2000 per sette mesi, di aver raggiunti pienamente gli obiettivi prefissati esprimeva:

- che l'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale della Giunta Regionale Campania, per il periodo 1.1.1998-31.12.2001, attribuisce ai responsabili di P.O. oltre alla retribuzione annua di posizione, una retribuzione di risultato annua pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione ed assegnazione da parte dei dirigenti del settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione;
- che detto sistema di valutazione non era stato ancora definito per colpevole inottemperanza della P.A. nonostante che il predetto Nucleo di valutazione fosse costituito già dal 1998 con delibera di GR. del 22/11/98 n. 8493;
- che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti da esso istante con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per l'anno 2000.

ly

In forza di tali premesse , chiedeva all'adito Giudice del Lavoro , condannarsi la Regione Campania al pagamento della complessiva somma di euro 843,50 a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento contrattuale della stessa : vinte le spese del giudizio con attribuzione .

Ritualmente instauratosi il contraddittorio , non si costituiva la Regione Campania

La causa solo documentalmente istruita, all'odierna udienza veniva discussa come da verbale e decisa mediante lettura della presente sentenza

Va premesso che con il ricorso de quo , parte ricorrente ha proposto domanda di tipo risarcitorio correlata al dedotto non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per avere la Regione omissa di sottoporre a valutazione periodica il ricorrente ; pertanto , al fine di valutare la fondatezza di detta domanda , occorre verificare la sussistenza dei presupposti costitutivi della stessa alla luce del quadro normativo di riferimento .

L'art. 8 del CCNL 31/3/99-Area delle posizioni organizzative -prevede che :"

1."Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato :

a)lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità , caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa ;

b)lo svolgimento di attività , con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali ;

c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio , ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza .

2:Tali posizioni , che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37 comma 4 del CCNL 6/7/1995 , possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D) sulla base e per effetto di in incarico a termine conferito in conformità alla regole di cui all'art. 9 "

L'art. 9 comma 1 del CCNL 31.3.1999 prevede che " gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni , previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti , con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità"

Il successivo comma 4 prevede che " i risultati delle attività svolte ad dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo , sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente . La valutazione positiva dà anche titolo alla corrispondenza della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3"

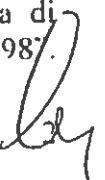
A sua volta , l'art. 10 ccnl 31.3.199 intitolato retribuzione di posizione e retribuzione di risultato " prevede che :" 1.Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione , e dalla retribuzione di risultato . Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale compreso il compenso per lavoro straordinario , secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001 .

2." L'importo della retribuzione di posizione varia di un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità , ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate .

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1."

A tale complesso di norme deve aggiungersi l'art.11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, secondo cui la retribuzione di risultato, per l'anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale - non variabile - del 20% della retribuzione di posizione. "previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal nucleo di valutazione costituito con delibera di G.R. del 22.11.1998".



Come è agevole osservare dal combinato disposto delle disposizioni appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, dal complesso di norme richiamate si evince chiaramente che la retribuzione di risultato è parte integrante del trattamento economico accessorio del personale di categoria D, e che essa deve essere corrisposta a ciascun dipendente, previa valutazione annuale.

L'art.10 co.3 cit. stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l'amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall'effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Non serve, quindi, eccepire che la valutazione non è stata effettuata per assenza dei criteri di valutazione, perché è proprio tale comportamento a sostanziare un inadempimento contrattuale, non giustificato e, quindi, non scusabile.

Nel caso di specie è pacifico che la convenuta non ha effettuato la valutazione dei risultati conseguiti dall'istante nel periodo per cui è causa; tale condotta si sostanzia, per i motivi sopra espressi, in inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul datore di lavoro; ne consegue che, non avendo il ricorrente, a causa di tale condotta omissiva, conseguito l'intero trattamento economico spettante, l'amministrazione inadempiente è tenuta a risarcire il danno derivante dalla mancata valutazione.

Non v'è dubbio che parte ricorrente sia titolare di un diritto di natura risarcitoria, essendo imputabile all'amministrazione datrice di lavoro l'omessa valutazione dei risultati annuali del lavoro svolto; in relazione a tale inadempimento sussiste anche l'elemento psicologico della colpa, in quanto l'amministrazione non ha comprovato di essersi trovata nell'impossibilità di adempiere al proprio obbligo contrattuale di valutazione per motivo ad essa non imputabile.

Sussiste pertanto anche il rapporto di causalità tra la condotta omissiva della amministrazione ed il danno da questa derivato alla parte ricorrente, dal momento che la mancata corresponsione della retribuzione di risultato costituisce una perdita economica direttamente ricollegabile all'inerzia del datore di lavoro e non certo a presunti demeriti dell'istante, demeriti di cui non è traccia nella comparsa di risposta della resistente. Tra l'altro va evidenziato che il Dirigente di settore ha riconosciuto al ricorrente il raggiungimento degli obiettivi prefissati per l'anno 2000(v. doc. in atti). Né può correttamente sostenersi, per negare la fondatezza della pretesa attorea, che il diritto al conseguimento del risarcimento sorgerebbe solo all'esito della valutazione visto che non vi è dubbio che è proprio l'inerte condotta datoriale ad avere, di fatto, determinato l'impossibilità del conseguimento delle somme previste. La Regione, di contro, non ha allegato gli eventuali motivi per cui l'istante, se valutato, non avrebbe superato con esito favorevole il vaglio della Commissione Giudicatrice, non palesando, in sostanza, reali fatti impeditivi alla risarcibilità dell'altrui posizione giuridica lesa dal proprio inadempimento; anzi, costituisce comportamento processuale valutabile quello tenuto della stessa che, rimanendo contumace, ha dimostrato di non voler contraddire alle affermazioni di cui in domanda.

In ordine alla quantificazione del danno, indipendentemente da ogni valutazione sulla qualificabilità giuridica dello stesso secondo le più varie classificazioni giurisprudenziali, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato - 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI. ed è pari ad euro 843.50, come richiesto in ricorso.

Ne consegue che la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno - per l'importo richiesto pari a euro 843.50, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza e sono a carico dell'amministrazione convenuta, ex DM 140/2012.



P.Q.M.

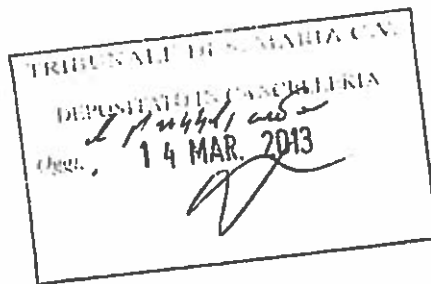
Il Giudice di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa .
ogni contraria istanza, difesa od eccezione disattesa . così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania a corrispondere al ricorrente
, a titolo di risarcimento del danno patito , la somma di euro 843,50 oltre interessi legali dalla
maturazione del diritto al saldo;

-condanna la Regione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro
500,00 per compenso di avvocato oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione .

Così deciso in S. Maria C.V.li 14.3.2013

IL GIUDICE
Dott. Rosa B. Cristofano





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. SILVIA RATA / VAREY quale attributario

S.Maria C.V. __15/03/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
f.to Dr.ssa Fiorella RUSSO

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. __15/03/2013.-

IL DIRETTORE AMM./VO
Dr.ssa Fiorella RUSSO

Ad istanze come in atti e notifiche:

Regione Campania in persona del presidente p.t. con sede in Napoli -
alle Via Santa Lucia 81

Il
dott.
dell'ing.

Sauters

5 APR 2013

L'UFFICIO CAUSAZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Tribunale di S.M.C.V. - Sez. Lav.-
Numero 1637/2013
Dipendente De Lucia Domenico
Avv.ti Santagata E. e Nardi P.

Diritti e onorari			500,00
			500,00
CPA	4%	500,00	20,00
			520,00
IVA	22%	520,00	114,40
TOTALE FATTURA			634,40
RITENUTA	20%	500,00	100,00
NETTO A PAGARE			534,40

1



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(punto 5 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Avvocato: Turrà Sergio Via San Felice, 24-Napoli

Oggetto della spesa: spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 596343 del 10/09/2014 (prat.n.1487/09 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 2343/13 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 24.05.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Turrà Sergio con formula esecutiva in data 07.11.2013.

La Corte d'Appello di Napoli - Sezione del Lavoro - nel dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 1842 emessa il 22.01.2009 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dal dipendente Sig. Calabrese Mariano aveva condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni per mancata percezione della retribuzione di risultato, della somma di € 4.544,82 oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo ha, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata.

La Corte ha, altresì, condannato lo stesso Ente regionale al pagamento delle spese del grado di giudizio liquidate in € 1.600,00, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avvocato di parte appellata.

Alla luce della predette note dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008, si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Turrà Sergio.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(punto 5 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 2343/13 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 24.05.2013 e notificata con formula esecutiva in data 07.11.2013.

TOTALE DEBITO

€ 2.030.08

- Competenze per spese legali avv. Turrà Sergio € 2.030.08

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 596343 del 10.09.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n. 2343 della Corte di Appello di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 24.05.2013 e notificata con formula esecutiva in data 07.11.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 03/11/2014

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

538



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0596343 10/09/2014 10.16

Mitt. A.G.C. d. Avvocatura

Ass. 55:404 UOD Contenzioso lavoro in coll.

Trasmissione: 4.1.1



12 SET. 2014

N. Pratica CC 1487/09

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 2343/13 resa dalla Corte di Ap-
pello di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Calabre-
se Mariano

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto,
resa dalla Corte di Appello di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde
evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Maria Filomena Luongo ad 0817963768

AW 50-1484/09
18210

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
7 NOV 2013
RICEZIONE UFFICIO RISPARZIIARI

AW LUONGO
SENT. N. 2343/2013
R.G. N.
CRON. N.
Cde proc.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. dr. Valeria Migliucci | Presidente |
| 2. dr. Raffaella Genovese | Consigliere rel. |
| 3. dr. Anna Maria Beneduce | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26-3-2013 la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 2647/2009 del Ruolo Generale Lavoro

TRA

Regione Campania, in persona del Presidente pt, elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia 81 unitamente all'Avv. Maria Filomena Luongo, dell'Avvocatura Regionale che la rappresenta e la difende in virtù di procura generale ad lites per Notaio Cimmino rep. 35093 del 17.9.2002 e di delibera di incarico

APPELLANTE

E

Calabrese Mariano, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Turrà presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla via San Felice 24 in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello depositato il 24/3/2009 la Regione Campania proponeva appello avverso la sentenza pronunciata il 22.1.2009, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata da Calabrese Mariano esso Ente era stato condannato al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni per mancata percezione della retribuzione di risultato della somma di euro 4.544,82, oltre interessi dalla maturazione del dato al saldo. L'appellante contestava la decisione assumendo la imprescindibilità della preventiva valutazione dell'attività espletata, ai fini della liquidazione dell'indennità di esodo e l'insussistenza di alcun danno.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva l'appellato che contestava il gravame, chiedendo, preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dello stesso per insussistenza della delibera d'incarico, necessario presupposto della procura alle liti ex art.31 dello Statuto della Regione Campania.

All'odierna udienza la Corte decideva la causa come da dispositivo allegato in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve esaminarsi la questione della inammissibilità dell'appello fondata sulla assenza di una delibera di Giunta Regionale, emessa ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, con la conseguente carenza di valido mandato ad lites.

Invero, l'art. 31 dello Statuto della Regione Campania prevede che la Giunta (cui sono attribuite "le delibere in materia di liti attive e passive) preventivamente autorizzi il difensore nominato ad agire o resistere in giudizio.

In atti non si rinviene la delibera di Giunta di decisione di proporre gravame avverso la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda dell'originario ricorrente.

Giova, a tal uopo, ribadire che l'adozione delle determinazioni in ordine alla resistenza ovvero all'azione in giudizio dell'Ente sono di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 31 dello Statuto della Regione Campania, atteso che l'art. 16 comma primo lettera f) del d.lgs n. 165/2001, nell'aver previsto ed attribuito il potere di "promuovere liti o resistere alle stesse" ai dirigenti superiori, è inapplicabile alle Regioni a Statuto ordinario, in mancanza di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali e stabilisce che le Regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, adeguano ai principi dell'art. 4 e dello stesso capo II i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

In mancanza, dunque, di una preventiva modifica dello Statuto, da parte del Consiglio Regionale, non poteva ritenersi abrogata la disposizione di cui all'art. 31 dello Statuto regionale né individuarsi, nel modo esposto, nei dirigenti i soggetti abilitati ad agire o resistere in giudizio.

Deve, quindi, dichiararsi l'inammissibilità del gravame proposto dalla Regione per mancanza di provvedimento autorizzativo della Giunta Regionale alla proposizione del gravame.

Le spese del presente grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza

P. Q. M.

La Corte così provvede:

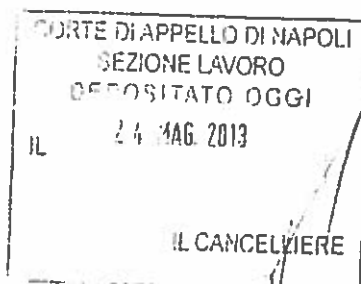
dichiara inammissibile l'appello

condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 1.600,00, oltre IVA e CPA con attribuzione agli avvocati di parte appellata.

Napoli 26/3/2013

Il Consigliere est.

Il Presidente



Ad istanza dell'avv. Turra* si notifichi a:

**REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in
Napoli alla Via S. Lucia 81.**

7 NOV 2013

CELUCCI ANTONIO



3. 2. 1.

23/3/53

Come noto, il ...
 ed a ...
 ...
 Forza ...
 La presente ...
 originale ...
 Avv. ...
 Napoli ...
 20.01.2015

La presente copia è conforme all'originale. Napoli, 1980

~~Discontinuation~~

~~11 CANCELLED~~
~~(Agave Dott. Alton)~~

**Sentenza della Corte d'Appello di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 2343/2013
Dipendente Calabrese Mariano
Avv. Turrà Sergio**

Diritti e onorari			1.600,00
			1.600,00
CPA	4%	1.600,00	64,00
			1.664,00
IVA	22%	1.664,00	366,08
TOTALE FATTURA			2.030,08
RITENUTA	20%	1.600,00	320,00
NETTO A PAGARE			1.710,08



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Di Lascio Pasquale , nato a Acerno il 07/11/1954 matr. n. 9824

Oggetto della spesa: risarcimento danno, compenso professionale.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 614538 del del 17.09.2014 (prat.n.2348-2349/11 CC/Avvocatura) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 49245/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione Regionale in data 23/10/2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Policastro Gregorio della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danno ritenendo illegittimo il provvedimento datoriale che ha preteso le dimissioni del ricorrente dalla carica di Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali.

Il giudice del lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale liquidato in €. 700,00.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4925/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva in data 23/10/2012

TOTALE DEBITO

€. 1.200,00

Dipendente sig. Di Lascio Pasquale matr.n. 9824



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(Punto 3 del dispositivo)

- Risarcimento del danno
- Compenso professionale

€ 500,00
€ 700,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 614538 del 17.09.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 4925/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva in data 23/10/2012;

Napoli, 24/09/2014

Il responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

527



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0614538 17/09/2014 15,23

Miss. R O C J Avvocatura

Ass. 551404 UO Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4.1.1



OK
22/9/14

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

CC 2348-2349/11

N. Pratica Trasmissione sentenze esecutive nn 4974-4975/12 rese dal
Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti di
Oggetto: Di Lascio e Policastro

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze esecutive in
oggetto, rese dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evita-
re maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Rocco Nigro e Carla Coccorullo
P.zza Farina, 12 Tel. 307301
BATTIPAGLIA (Sa)
G.F. e P. I.V.A. 03018590657

006271

Sentenza nr.
4925 / 2012

Cron 36720



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 11 ottobre 2012 ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 411/2011 reg. gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Di Lascio Pasquale elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Piazza M. Farina
n. 12 presso lo studio dell'avv. Rocco Nigro che lo rappresenta e difende in virtù
di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale
rapp.te p.t. , elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n.33 c/o
Avvocatura Regionale in uno all'avv. Alba Di Lascio che lo rappresenta e difende
giusta procura ad lites e Decreto Dirigenziale di incarico

Resistente

Avente ad oggetto : risarcimento danni

Conclusioni rassegnate alla presente udienza. E' presente il procuratore di parte ricorrente il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Per la regione Campania l'avv. Di Lascio conclude per il rigetto dell'avversa domanda.

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2011 il dott. Pasquale Di Lascio, dipendente della Regione Campania in servizio presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:

- a) Accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dimissioni da componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Salerno e del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente e, per l'effetto
- b) Condannare l'ente resistente, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, al risarcimento dei danni tutti, anche morali, causati ingiustamente all'istante, così come indicati nel presente atto e da liquidarsi secondo equità.
- c) Con vittoria di spese e competenze di causa.

Esponendo all'uopo il ricorrente che già dal 8.6.1983 sarebbe stato iscritto, in qualità di Dottore Agronomo, all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno e di essere tutt'ora iscritto a seguito di autorizzazione richiesta e concessa con Delibera dell'Ente Regionale n. 1615 del 22.3.1994; che in data 27.10.2009 il ricorrente comunicava al Dirigente del Settore di appartenenza di essere stato eletto membro del Consiglio dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno per il quadriennio 2009-2013; che la Regione, tuttavia, a mezzo nota del 9.11.2009, notificata al lavoratore il 17.11.2009, diffidava il ricorrente unitamente ad altri colleghi nella stessa posizione a dimettersi entro 15 giorni dalla carica elettiva medesima a causa di una presunta incompatibilità tra le funzioni di pubblico dipendente e l'incarico elettivo in sede al Consiglio dell'Ordine Professionale; che il ricorrente, pertanto, si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere

[Handwritten signature]

dell'Ordine ; che nel frattempo il TAR Campania , con ordinanze n. 159 , 160 e 167 del 15.1.2010 si pronunciava accogliendo l'istanza cautelare richiesta dagli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli e di Salerno di sospensione di taluni provvedimenti della Regione Campania riguardanti appunto l'incompatibilità tra la funzione di dipendente regionale e la carica di Presidente o di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ; che in attesa della decisione di merito del giudice amministrativo , la Regione sospendeva il procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente così incorrendo anche nella decadenza dall'azione disciplinare stessa per il decorso dei termini previsti dal d.lgs. n. 150/2009 ; che , inoltre , a seguito della contestazione disciplinare , la P.A. avrebbe convocato il ricorrente per il contraddittorio oltre il termine di 15 giorni concessigli per dimettersi dall'incarico di consigliere , e senza tener in alcun conto l'istanza da lui avanzata di anticipare l'audizione . Il ricorrente ribadiva l'illegittimità del provvedimento che gli imponeva le dimissioni dalla carica di Consigliere , evidenziando i danni morali , all'immagine e alla professionalità sofferti per il mancato espletamento dell'incarico elettivo e rassegnava le conclusioni di cui sopra .

Instauratosi il contraddittorio, la Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa con rivalsa delle spese di lite.

All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si diranno.

Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente propone una domanda di risarcimento danni e tale domanda propone chiedendo preliminarmente che venga accertata la illegittimità delle pretese dimissioni da componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno , nonché la illegittimità procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti del ricorrente .

Senonché , per quanto attiene al procedimento disciplinare , ritiene questo giudicante che la sospensione del procedimento faccia venir meno l'interesse ad



agire da parte del ricorrente. Nel caso esaminato, infatti, non siamo in presenza di una sanzione irrogata dal datore di lavoro e impugnata dal dipendente, ma unicamente di un procedimento di contestazione disciplinare avviato dall'Amministrazione convenuta e dalla stessa sospeso in attesa della pronuncia di merito da parte del TAR che, nelle more, ha accolto in via cautelare il ricorso proposto dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali sul punto delle rilevate incompatibilità da parte della Regione Campania.

Sicché, allo stato, non è configurabile un interesse ad agire, atteso che il semplice avvio di un procedimento disciplinare, non conclusosi con la irrogazione di alcuna sanzione, non arreca alcun concreto pregiudizio all'attuale ricorrente.

Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda così come proposta e volta ad ottenere la pronuncia di illegittimità del procedimento disciplinare, solo perché avviato, a prescindere dalla irrogazione o meno di una sanzione.

Rimane da esaminare, invece, la domanda tesa alla pronuncia di illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione convenuta che ha imposto al ricorrente le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Ordine dei dottori Agronomi.

Si rileva, in proposito, che la nota indirizzata al dott. Di Lascio riguarda, in effetti, esclusivamente il rapporto di lavoro tra la Regione ed i propri dipendenti, essendo prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare.

Ma perché il giudice ordinario possa intervenire a valutare la legittimità o meno di un provvedimento amministrativo, sia pure solo per disapplicarlo, esso provvedimento deve ledere un diritto soggettivo perfetto in capo al lavoratore, vale a dire, nel caso di specie, il diritto a poter essere eletto in seno al Consiglio dell'ordine.

La materia, come è noto, è disciplinata dal d.p.r. 8.7.2005 n. 169, il quale, all'art. 3, dispone che possono essere eletti al Consiglio dell'ordine tutti gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 7.1.1976, n. 3 i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti della Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo i rispettivi ordinamenti, è vietato l'esercizio di libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico - professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.



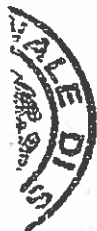
E nel caso di specie risulta documentato in atti che l'Amministrazione regionale, con delibera n. 1615 del 22.3.1994, ha espressamente autorizzato il ricorrente a mantenere l'iscrizione all'Ordine Professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Salerno, con la precisazione che l'iscrizione al citato ordine dovesse recare a margine l'annotazione comprovante lo stato giuridico e professionale di impiegato della Pubblica Amministrazione. Ebbene, ancora l'art. 10, comma 3 della medesima legge n. 3/76 prevede che la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Dal complesso della disciplina illustrata si evince che il divieto di esercizio di attività libero professionale non impedisce, di per sé, l'iscrizione all'albo che avviene, in questi casi, con la specifica annotazione.

L'iscrizione costituisce requisito per l'esercizio del diritto di elettorato passivo nell'organo consiliare, a prescindere dallo svolgimento - che può, in effetti, essere vietato, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza - dell'attività libero professionale.

È sufficiente, al riguardo, considerare, come assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata di Suprema Corte, che la iscrizione nell'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo dello status del professionista che opera erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione (cfr., Casa. 10 novembre 1990 n. 10858. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 8 settembre 1999 n. 9549; Caos. 17 marzo 1993 n. 3145).

Atteso quanto precede, e considerato, altresì, che ha parimenti la natura giuridica di un accertamento costitutivo il provvedimento con il quale un professionista è cancellato dall'albo (Casa. 7 febbraio 1998 n. 1311) è palese che tutti gli "iscritti" all'albo possono partecipare alle operazioni elettorali di cui si discute sino al sopravvenire di un provvedimento di "cancellazione" o "sospensione" dall'albo, senza che sia rilevante la circostanza che alcuni di essi versino in situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità. In altri termini, avvenuta la iscrizione nell'albo, il professionista può esercitare tutti i diritti derivanti da tale status - compreso, quindi, quello di partecipare sia come elettore che come eligendo alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'ordine territoriale - sino al momento in cui non intervenga



un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso. Pacifico quanto sopra è evidente che la circostanza che alcuni professionisti - ancorché iscritti - siano incompatibili o ineleggibili (nella specie, come si adombra in memoria difensiva, perché dipendenti pubblici) giustifica, eventualmente, la apertura di un procedimento diretto alla loro cancellazione, da parte del Consiglio Direttivo, dall'albo, ma non giustifica affatto - come pretende parte resistente - la loro "automatica" esclusione dall'esercizio dei diritti inerenti al ricordato status di iscritti all'albo professionale (Cass, n. 11541/2002).

Se ne deduce che illegittimo è il sacrificio del diritto di elettorato passivo imposto all'attuale ricorrente.

Né tale divieto trova giustificazione nell'attività svolta dai componenti del Consiglio, che si dirige nei confronti dei professionisti e, per i profili evidenziati dalla Regione - come la repressione dell'esercizio abusivo della professione, la designazione di rappresentanti in seno a commissioni, l'inflizione di sanzioni disciplinari - non diverge neanche dalle finalità perseguite dall'amministrazione, in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, per gli stessi scopi sanzionatori di comportamenti illeciti.

La carica di Consigliere dell'Ordine, infatti, non appare ledere di fatto o potenzialmente l'indipendenza, l'onorabilità o l'imparzialità del dipendente.

All'amministrazione regionale, che conserva ed esercita i propri poteri riguardo all'autorizzazione del pubblico dipendente ad assolvere funzioni estranee ai propri compiti istituzionali, non è dato, quindi, impedire al proprio dipendente, iscritto all'albo, di partecipare alle elezioni ed, eventualmente, di far parte del Consiglio dell'Ordine.

Il provvedimento datoriale, che ha preteso le dimissioni del ricorrente dalla carica di Consigliere, è pertanto sicuramente illegittimo.

Quanto poi alle conseguenze risarcitorie di tale pronuncia, non può mancare di evidenziarsi la estrema difficoltà di quantificare, sia pure in maniera equitativa, il danno subito dal ricorrente dalla mancata partecipazione al Consiglio, ignorandosi, tra l'altro, se l'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR sul punto della incompatibilità, abbia avuto riflessi sulle predette dimissioni.

In conclusione, poiché i danni dedotti difettano di concrete e riscontrabili allegazioni, si ritiene di poter effettuare una liquidazione soltanto simbolica nella misura di € 500,00.



Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Salerno , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con ricorso depositato in data 19 gennaio 2011 , da Di Lascio Pasquale nei confronti della Regione Campania , in persona del legale rapp.te p.t. , ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , ritenute illegittime le pretese dimissioni del ricorrente dalla carica di Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali , condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 500,00;
2. condanna altresì la Regione Campania , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale che si liquida in € 700.00.

Salerno 11 ottobre 2012

Il Funzionario giudiziario
Francesco Saverio Monaco

Il Giudice
A.M.D. Antonio

15 OTT 2012





Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Policastro Gregorio , nato a San Gregorio Magno, il 08/02/1952 matr. n. 9844

Oggetto della spesa: risarcimento danno, compenso professionale

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 614538 del del 17.09.2014 (prat.n.2348-2349/11 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 4924/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva a questa Amministrazione Regionale in data 23/10/2012.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Policastro Gregorio della somma di € 500,00 a titolo di risarcimento danno ritenendo illegittimo il provvedimento datoriale che ha preteso le dimissioni del ricorrente dalla carica di Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali.

Il giudice del lavoro ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale liquidato in €. 700,00.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 4924/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva in data 23/10/2012

TOTALE DEBITO

€. 1.200,00

Dipendente sig. Policastro Gregorio matr.n. 9844



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)*

- Risarcimento del danno
- Compenso professionale

€ 500,00
€ 700,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 614538 del 17.09.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 4924/12 del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro, depositata il 15/10/2012 e notificata in forma esecutiva in data 23/10/2012;

Napoli, 03/11/2014

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0614538 17/09/2014 15.23

Titolo: A.G.C. Avvocatura

Ass. 551404 UDO Contenzioso lavoro in coll.

Classifica: 4.1.1



OK
22/9/14

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

CC 2348-2349/11

N. Pratica Trasmissione sentenze esecutive nn 4924-4925/12 rese dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro nei confronti di
Oggetto: Di Lascio e Policastro

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia delle sentenze esecutive in oggetto, rese dal Tribunale di Salerno - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. Rocco Nigro e Carla Cocorullo
P.zza Farina, 12 - Tel. 307301
BATTIPAGLIA (Sa)
C.F. e P. I.V.A. 03018590857

6271

Sentenza nr.

4924 / 2012

Cron 36718



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 11 ottobre 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 412/2011 reg. gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Policastro Gregorio elettivamente domiciliato in Battipaglia alla Piazza M.Farina n. 12 presso lo studio dell'avv. Rocco Nigro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rapp.te p.l., elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n.33 c/o Avvocatura Regionale in uno all'avv. Alba Di Lascio che lo rappresenta e difende giusta procura ad lites e Decreto Dirigenziale di incarico

Resistente

Avente ad oggetto : risarcimento danni

Conclusioni rassegnate alla presente udienza : E' presente il procuratore di parte ricorrente il quale discute la causa riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.

Per la regione Campania l'avv. Di Lascio conclude per il rigetto dell'avversa domanda.

Svolgimento del Processo

Con ricorso depositato in data 19 gennaio 2011 il dott. Gregorio Policastro dipendente della Regione Campania in servizio presso il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni:

- 
- a) Accertare e dichiarare la illegittimità delle pretese dimissioni da componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di Salerno e del procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente e, per l'effetto
 - b) Condannare l'ente resistente, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, al risarcimento dei danni tutti, anche morali, causati ingiustamente all'istante, così come indicati nel presente atto e da liquidarsi secondo equità.
 - c) Con vittoria di spese e competenze di causa.

Esponendo all'uopo il ricorrente che già dal 1997 sarebbe stato iscritto, in qualità di Dottore Agronomo, all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno e di essere tutt'ora iscritto a seguito di autorizzazione richiesta e concessa con Delibera dell'Ente Regionale n. 7598 del 23.9.1997; che in data 27.10.2009 il ricorrente comunicava al Dirigente del Settore di appartenenza di essere stato eletto membro del Consiglio dell'Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno per il quadriennio 2009-2013; che la Regione, tuttavia, a mezzo nota del 9.11.2009, notificata al lavoratore il 17.11.2009, diffidava il ricorrente unitamente ad altri colleghi nella stessa posizione a dimettersi entro 15 giorni dalla carica elettiva medesima a causa di una presunta incompatibilità tra le funzioni di pubblico dipendente e l'incarico elettivo in sede al Consiglio dell'Ordine Professionale; che il ricorrente, pertanto, si vedeva costretto a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Ordine; che nel

frattempo il TAR Campania, con ordinanze n. 159, 160 e 167 del 15.1.2010 si pronunciava accogliendo l'istanza cautelare richiesta dagli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli e di Salerno di sospensione di taluni provvedimenti della Regione Campania riguardanti appunto l'incompatibilità tra la funzione di dipendente regionale e la carica di Presidente o di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; che in attesa della decisione di merito del giudice amministrativo, la Regione sospendeva il procedimento disciplinare intrapreso nei confronti del ricorrente così incorrendo anche nella decadenza dall'azione disciplinare stessa per il decorso dei termini previsti dal d.lgs. n. 150/2009; che, inoltre, a seguito della contestazione disciplinare, la P.A. avrebbe convocato il ricorrente per il contraddittorio oltre il termine di 15 giorni concessigli per dimettersi dall'incarico di consigliere, e senza tener in alcun conto l'istanza da lui avanzata di anticipare l'audizione. Il ricorrente ribadiva l'illegittimità del provvedimento che gli imponeva le dimissioni dalla carica di Consigliere, evidenziando i danni morali, all'immagine e alla professionalità sofferti per il mancato espletamento dell'incarico elettivo e rassegnava le conclusioni di cui sopra.

Instauratosi il contraddittorio, la Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo la infondatezza della domanda e concludendo per il rigetto della stessa con rivalsa delle spese di lite.

All'udienza odierna, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa come da dispositivo di cui ha dato lettura.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti che si diranno.

Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, il ricorrente propone una domanda di risarcimento danni e tale domanda propone chiedendo preliminarmente che venga accertata la illegittimità delle pretese dimissioni da componente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Salerno, nonché la illegittimità procedimento disciplinare intrapreso nei suoi confronti del ricorrente.

Senonché, per quanto attiene al procedimento disciplinare, ritiene questo giudicante che la sospensione del procedimento faccia venir meno l'interesse ad

agire da parte del ricorrente. Nel caso esaminato, infatti, non siamo in presenza di una sanzione irrogata dal datore di lavoro e impugnata dal dipendente, ma unicamente di un procedimento di contestazione disciplinare avviato dall'Amministrazione convenuta e dalla stessa sospeso in attesa della pronuncia di merito da parte del TAR che, nelle more, ha accolto in via cautelare il ricorso proposto dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali sul punto delle rilevate incompatibilità da parte della Regione Campania.

Sicché, allo stato, non è configurabile un interesse ad agire, atteso che il semplice avvio di un procedimento disciplinare, non conclusosi con la irrogazione di alcuna sanzione, non arreca alcun concreto pregiudizio all'attuale ricorrente.

Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda così come proposta e volta ad ottenere la pronuncia di illegittimità del procedimento disciplinare, solo perché avviato, a prescindere dalla irrogazione o meno di una sanzione.

Rimane da esaminare, invece, la domanda tesa alla pronuncia di illegittimità del provvedimento dell'Amministrazione convenuta che ha imposto al ricorrente le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Ordine dei dottori Agronomi.

Si rileva, in proposito, che la nota indirizzata al dott. Di Lascio riguarda, in effetti, esclusivamente il rapporto di lavoro tra la Regione ed i propri dipendenti, essendo prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare.

Ma perché il giudice ordinario possa intervenire a valutare la legittimità o meno di un provvedimento amministrativo, sia pure solo per disapplicarlo, esso provvedimento deve ledere un diritto soggettivo perfetto in capo al lavoratore, vale a dire, nel caso di specie, il diritto a poter essere eletto in sede al Consiglio dell'ordine.

La materia, come è noto, è disciplinata dal d.p.r. 8.7.2005 n. 169, il quale, all'art. 3, dispone che possono essere eletti al Consiglio dell'ordine tutti gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 7.1.1976, n. 3 i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti della Stato o di altre pubbliche amministrazioni possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo i rispettivi ordinamenti, è vietato l'esercizio di libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico - professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.

E nel caso di specie risulta documentato in atti che l'Amministrazione regionale, con delibera n. 7598 del 23.9.97, ha espressamente autorizzato il ricorrente a mantenere l'iscrizione all'Ordine Professionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Salerno, con la precisazione che l'iscrizione al citato ordine dovesse recare a margine l'annotazione comprovante lo stato giuridico e professionale di impiegato della Pubblica Amministrazione. Ebbene, ancora l'art. 10, comma 3 della medesima legge n. 3/76 prevede che la maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Dal complesso della disciplina illustrata si evince che il divieto di esercizio di attività libero professionale non impedisce, di per sé, l'iscrizione all'albo che avviene, in questi casi, con la specifica annotazione.

L'iscrizione costituisce requisito per l'esercizio del diritto di elettorato passivo nell'organo consiliare, a prescindere dallo svolgimento - che può, in effetti, essere vietato, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza - dell'attività libero professionale.

È sufficiente, al riguardo, considerare, come assolutamente pacifico in dottrina come presso una giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte, che la iscrizione nell'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo dello status del professionista che opera erga omnes fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione (cfr., Cass. 10 novembre 1990 n. 10858. Sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 8 settembre 1999 n. 9549; Caos. 17 marzo 1993 n. 3145).

Atteso quanto precede, e considerato, altresì, che ha parimenti la natura giuridica di un accertamento costitutivo il provvedimento con il quale un professionista è cancellato dall'albo (Casa. 7 febbraio 1998 n. 1311) è palese che tutti gli "iscritti" all'albo possono partecipare alle operazioni elettorali di cui si discute sino al sopravvenire di un provvedimento di "cancellazione" o "sospensione" dall'albo, senza che sia rilevante la circostanza che alcuni di essi versino in situazioni di incompatibilità o di ineleggibilità. In altri termini, avvenuta la iscrizione nell'albo, il professionista può esercitare tutti i diritti derivanti da tale status - compreso, quindi, quello di partecipare sia come elettore che come eligendo alle elezioni del Consiglio Direttivo dell'ordine territoriale - sino al momento in cui non intervenga



un provvedimento di cancellazione (o di sospensione) dall'albo stesso. Pacifico quanto sopra è evidente che la circostanza che alcuni professionisti - ancorché iscritti - siano incompatibili o ineleggibili (nella specie, come si adombra in memoria difensiva, perché dipendenti pubblici) giustifica, eventualmente, la apertura di un procedimento diretto alla loro cancellazione dall'albo, ma non giustifica affatto - come pretende parte resistente - la loro "automatica" esclusione dall'esercizio dei diritti inerenti al ricordato status di iscritti all'albo professionale (Cass, n. 11541/2002).

Se ne deduce che illegittimo è il sacrificio del diritto di elettorato passivo imposto all'attuale ricorrente.

Né tale divieto trova giustificazione nell'attività svolta dai componenti del Consiglio, che si dirige nei confronti dei professionisti e, per i profili evidenziati dalla Regione - come la repressione dell'esercizio abusivo della professione, la designazione di rappresentanti in seno a commissioni, l'infrazione di sanzioni disciplinari - non diverge neanche dalle finalità perseguite dall'amministrazione, in sede disciplinare nei confronti dei propri dipendenti, per gli stessi scopi sanzionatori di comportamenti illeciti.

La carica di Consigliere dell'Ordine, infatti, non appare ledere di fatto o potenzialmente l'indipendenza, l'onorabilità o l'imparzialità del dipendente.

All'amministrazione regionale, che conserva ed esercita i propri poteri riguardo all'autorizzazione del pubblico dipendente ad assolvere funzioni estranee ai propri compiti istituzionali, non è dato, quindi, impedire al proprio dipendente, iscritto all'albo, di partecipare alle elezioni ed, eventualmente, di far parte del Consiglio dell'Ordine.

Il provvedimento datoriale, che ha preteso le dimissioni del ricorrente dalla carica di Consigliere, è pertanto sicuramente illegittimo.

Quanto poi alle conseguenze risarcitorie di tale pronuncia, non può mancare di evidenziarsi la estrema difficoltà di quantificare, sia pure in maniera equitativa, il danno subito dal ricorrente dalla mancata partecipazione al Consiglio, ignorandosi, tra l'altro, se l'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR sul punto della incompatibilità, abbia avuto riflessi sulle predette dimissioni.

In conclusione, poiché i danni dedotti difettano di concrete e riscontrabili allegazioni, si ritiene di poter effettuare una liquidazione soltanto simbolica nella misura di € 500,00.



10

Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro di Salerno , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta , con ricorso depositato in data 19 gennaio 2011 , da Policastro Gregorio nei confronti della Regione Campania , in persona del legale rapp.te p.t. , ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa , così provvede:

1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , ritenute illegittime le pretese dimissioni del ricorrente dalla carica di Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali , condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 500,00;
 2. condanna altresì la Regione Campania , come rappresentata , al pagamento in favore del ricorrente del compenso professionale che si liquida in € 700,00.
- Salerno 11 ottobre 2012

Il Funzionario giudiziario
Francesco Saverio Monaco

Il Giudice
A.M.D. Antonio

15 OTT 2012



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva all'avv.

Nigro (ponte)

23 OTT. 2012

Salerno, li _____

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dell'U.P. di Salerno in data 23/10/2012

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Indirizzo di consegna: via Dante Alighieri, 100 - 84100 Salerno

Destinatario: Signor Nigro (ponte)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABITUATA

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

PER IMPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

Indirizzo di deposito: via Dante Alighieri, 100 - 84100 Salerno

Destinatario: Signor Nigro (ponte)

INTRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RICEVUTO

Indirizzo di consegna: via Dante Alighieri, 100 - 84100 Salerno

Destinatario: Signor Nigro (ponte)

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

Indirizzo di deposito: via Dante Alighieri, 100 - 84100 Salerno

Destinatario: Signor Nigro (ponte)



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dott. Rettura Pasquale Corso Vittorio Emanuele, 530 NAPOLI

Oggetto della spesa: Compenso CTU

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 355109 del 23.05.2014 (prat. n. 531/09 CC/Avv.ra), il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli- Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 09.05.2014.

Il Giudice del Lavoro, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81, ha condannato la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato nel resto la domanda e ha compensato le spese di lite nella misura di tre quarti, condannando la Regione Campania a pagare in favore del ricorrente il residuo liquidato in complessivi €. 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché €. 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Il tribunale di Napoli ha, infine, posto definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 421121 del 19/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 432503 del 24/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente sig. Di Nunno Umberto a titolo di equo indennizzo e interessi legali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, limitatamente agli importi



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

spettanti al ricorrente a titolo di equo indennizzo e interessi legali, oltre competenze per spese legali (riconoscimento approvato con Delibera Di Giunta Regionale n.454 del 15/10/2014)
Successivamente è stato acquisito dal predetto ufficio, copia del decreto di liquidazione di CTU medico-legale del tribunale di Napoli-Sez- Lavoro R.G. 8504 e nota del 06/08/2014 a firma del dott. Pasquale Rettura concernente le competenze a lui spettanti per il giudizio in argomento.
Alla luce di quanto sopra esposto, si provvede alla predisposizione della presente scheda, limitatamente alle spese di consulenza tecnica in favore del dott. Pasquale Rettura.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014.

TOTALE DEBITO

€ . 310,95

Dott. Rettura Pasquale

- Compenso C.T.U.

€ . 310,95

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- sentenza 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014;
- Decreto di liquidazione di CTU medico-legale R.G. 8504
- Nota del 06/08/2014 dott .Rettura

Napoli, 05/09/2014

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COL-
LABORAZIONE CON L'AVVOCATURA
REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-
UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0355109 23/05/2014 12.02

AGC 4 Avvocatura

551404 CC Contenzioso Lavoro in coll

Classifica 4.1.1



N. Pratica: CC 531/09

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 3566/14 resa dal Tribunale di
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Nunno Um-
berto

*Sanella
fuy*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

Dr. Nicotri

0815529254

Avv. Francesco Minicci
Avv. Giuseppe Neri
Via Santa Brigida, 88 80139 Napoli
tel. fax 081 992 0344
Via Sestina, 121 00187 Roma
tel. fax 06 47818444

5011
di Lascio
n. 8405/12 R.G.

Avv. Es. Proc.
Corte Es. att.
TRIBUNALE DI NAPOLI
1° Sezione Lavoro e Prev.
Fax 081 992 0344
Richiedente: Parenti
Xenografia GRATIS
(art. 12, l. 11/73 N. 533)
Napoli, 31/05/2014
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

3566
2014
5 MAG. 2014

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 27.3.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 8405/12 R.G.

TRA

DI NUNNO UMBERTO, nato a Napoli il 9.5.1952, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Monetti

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G. 01 SETTORI 01
66 9 MAG 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
difesa dall'avv. Francesco
- ricorrente -

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alba Di Lascio
- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.3.2012, il ricorrente in epigrafe, dipendente della regione Campania, deduceva: che in data 7.6.2001 subiva un infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: a) "trauma cranico chiuso commotivo con crisi di piccolo male"; b) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; c) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; "esiti di frattura bacino"; che in data 22.5.2002 subiva un ulteriore infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: "trauma cranico; shock emotivo"; che in data 3.9.2007 presentava istanza di aggravamento in relazione alle seguenti infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio: A) "trauma cranico chiuso commotivo"; B) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; C) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; D) "esiti di frattura bacino"; E) "trauma cranico; shock emotivo"; che, con la medesima istanza chiedeva che venissero prese in considerazione ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo le ulteriori infermità contratte in conseguenza del servizio e di quelle già riconosciute come tali, e segnatamente: "1) grave sintomatologia di natura prettamente psichica e nevrotica di tipo depressivo-ansioso, sindrome ansioso-depressiva, disturbo post-traumatico da stress con sintomatologia fobica; 2) lesione meniscale e legamentosa a carico del ginocchio sinistro; 3) esiti di lesione al III e V dito mano destra"; 4) esito di frattura del cotile destro; 5) esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale"; che il collegio medico competente, nella seduta dell'11.3.2008 si esprimeva come segue: quanto alle le infermità indicate ai predetti nn. 1) e 3) riteneva la domanda non tempestiva e comunque le stesse non dipendenti da causa di servizio; non riteneva valutabili le infermità di cui ai predetti punti 2) 4) e 5); riconosceva un

3 MAG. 2014

ENTRATA CONTENZIOSO

28277

aggravamento in relazione alle infermità di cui ai predetti capi A), C) ed E), ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81, mentre non riteneva aggravate quelle di cui ai capi B) e D), ascrivendole alla Tabella A, 8^ categoria del DPR 834/81; che con decreto n. 110/2009 la Regione Campania gli liquidava l'equo indennizzo commisurato alla 8^ categoria della Tabella A; che, in ragione degli infortuni subiti, ha sostenuto "spese di cura" per la somma di € 22.011,55 di cui: € 1.797,63 per cure ortopediche ed € 19.408,63 per cure neurologiche e neuropsichiatriche relative all'infortunio del 7.6.2001; € 805,89 per cure ortopediche e neuropsichiche relative all'infortunio del 22.5.2002. Ritenendo non congrua la suindicata valutazione ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine di sentir: accertare e dichiarare il proprio diritto all'equo indennizzo nella misura prevista per la 2^ categoria della Tabella A di cui al DPR 834/81 e, per l'effetto, condannare la Regione Campania a corrispondergli lo stesso, oltre interessi legali; condannare la Regione Campania a pagare in proprio favore la somma di € 22.011,55, oltre interessi legali, vinte le spese di lite. Si costituiva tardivamente la Regione Campania che, contestando il fondamento della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

Va, preliminarmente, osservato che la presente fattispecie è sottratta all'applicazione del D.lgs 201/2011, trattandosi di domande del 2001 e del 2003.

Alla stregua della normativa *ratione temporis* applicabile va, dunque, affermato quanto segue. Il Ctu nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da:

- 1) "esiti di trauma cranico chiuso commotivo in atto accreditabile sindrome soggettiva post-traumatica";
- 2) "esiti di trauma contusivo discorsivo del ginocchio sx con lesione meniscale e legamentosa con presenza di deficit articolare del ginocchio medesimo";
- 3) "esiti di trauma contusivo - discorsivo del rachide cervicale su preesistenza discartrosica con accreditabile sindrome soggettiva";
- 4) "frattura del bacino";
- 5) "disturbo depressivo di grado maggiore di grado moderato".

Lo stesso, inoltre, ha ritenuto che le infermità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono dipendenti da causa di servizio e che il cumulo delle stesse è ascrivibile alla 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81; che, invece, non è dipendente da causa di servizio l'infermità di cui al punto 5.

Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, nonché nell'integrazione della stessa in risposta alle note deduttive del dott. Mangone Luigi (che peraltro non è stato nominato consulente di parte dal ricorrente), devono essere condivise da questo Giudice, in quanto complete, precise e condotte con validi criteri tecnici.

Per tali motivi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^ categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto la Regione Campania, va condannata in via generica al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a titolo di equo indennizzo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda avente ad oggetto le spese per le cure si osserva quanto segue. Posto che, in considerazione dell'epoca del verificarsi degli infortuni in esame, la normativa applicabile *ratione temporis* è quella dei DPR nn. 3/1957 e 686/1957 (come dedotto in ricorso), si rileva che in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 di quest'ultimo testo normativo il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'amministrazione datrice di lavoro una domanda scritta "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso", circostanza non dedotta, né provata, ed anzi esclusa dalla convenuta nella memoria difensiva. Pertanto, la domanda avente ad oggetto il rimborso per le spese sostenute per le cure deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura tre quarti, e la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente del residuo secondo il principio della soccombenza.

A carico della Regione Campania, inoltre, vanno poste anche le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e ~~quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre agli interessi legati~~ dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b) rigetta nel resto la domanda;
- c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna la regione Campania a pagare in favore del ricorrente il residuo; residuo che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché € 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- d) pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

In Napoli, il 27.3.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

27-03-2014
Il Cancelliere
28-03-2014
[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA L

ordiniamo a tutti gli Uffici che ne siano richie

che ne spetti di r... presente titolo, al

di... della... di

...mente ...

... conforme ...

... Sezione ...

... iesta del...

Napoli, 15 APR 2011

IL CANCELLIERE
R.P.

V. P. del ...

Napoli, 15 APR 2011

IL CANCELLIERE

me

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

Napoli alla via S. Lucia N. 81

U
lo
de
ga

Dascone Maria Fortuna
- 9 MAG 2014

LE GUARZIANI
DE LUCA ALBERTO

R.G. 8504-112



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI CTU MEDICO-LEGALE

Il Giudice del Lavoro, dott. F. Alfano

letta la specifica ed esaminata l'unita relazione tecnica nella causa

tra D. Nuno Varber

e 14/5

visti gli artt. 2, legge 8 luglio 1980, n. 319 e 21, d.m. 30 maggio 2002, liquida in

favore del dott. Pozzale re Aure

domiciliato in

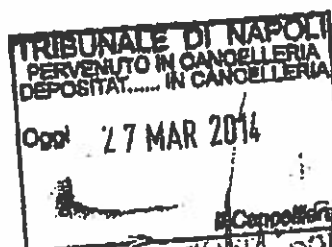
per spese documentate e/o riconosciute Euro

per onorario Euro 890,00

ed in totale Euro 292,02

che pone a carico dell' I. n. 1 delle Regioni Comunità
Napoli. 9/23.9.11

Napoli, 23.9.14



LE FUNZIONI GIUDIZIARIE
GIUDIZIARIO
PULCARO

Il Giudice del Lavoro

98.03.2014

Dott. PASQUALE RETTA
 MEDICO CHIRURGO
 Corso Vittorio Emanuele, 536
 NAPOLI
 C.F. RTT PQI 45811 A0135
 P.IVA 00909250631

*Sett. Regione
 Campania*

*Nota Informis delle competenze
 per la causa R.G. 8504/12
 DI NUNNO MURATO / Regione Campania*

Compenso	€ 290,00
EPA	11,60 4%
IVA	66,35 22%
IRPEF	58,00 20%
	310,95

Quanto dovuto dovrà essere accreditato su

BUL Napoli CreditoYasv 1

Chiusura Contoconti, per versito, al sottoscritto.

Distinti saluti

Pasquale Retta

Supl 6/8/14



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 1/2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Dipendenti: Sig. **Granato** Vincenzo, nato a Napoli il 06/11/1947 matr. n. 11545 ; Sig. **Dell'Aprovitola** Luigi, nato a Roma il 29/04/1950 matr. n. 12818 ; Sig.ra **Gentile** Rosa nata a Grumo Nevano il 11/09/1940 matr. n. 12419 ; Sig. **De Franchis** Romeo nato a Napoli il 03/12/1950 matr. n. 12922 ; Sig.ra **Nappi** Anna, nata a Marzano di Nola il 17/12/1950 matr. n. 10227 ; Sig.ra **Rega** Rita nata a Nola il 28/08/1944 matr. n. 10889 ; Sig.ra **Galasso** Rosanna nata a Cicciano il 03/11/1948 matr. n. 12945 ; Sig. **D'Avanzo** Felice, nato a Cicciano il 22/05/1956 matr. n. 11779;

Avvocati: **Turrà Sergio-Vallifuoco** Daniela Via G. Sanfelice, 24 NAPOLI

Oggetto della spesa: Differenze retributive, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 244131 del 07/04/2014 (prat.n. 5557/13 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.1996/2014 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza de'Avv.to Turrà Sergio in forma esecutiva in data 19.03.2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento dei separati ricorsi poi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma di €. 11.081,88 a favore di Granato Vincenzo, €. 8.985,84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi, €.9.057,29 a favore di Gentile Rosa, €.11.081,88 a favore di De Franchis Romeo, €.11.081,88 a favore di Nappi Anna, €.5.156,99 a favore di Rega Rita, €.5.936,04 a favore di Galasso Rosanna, €.5.734,56 a favore di D'Avanzo Felice a titolo di differenze retributive,interessi legali, rivalutazione monetaria.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidando quest'ultime in €. 2.200,00 oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(punto 3 del dispositivo)

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 396030 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione delle somme a titolo di oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, per ogni singolo ricorrente, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 592578 del 09/029/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato i predetti importi;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1996/2014 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 19.03.2014.

TOTALE DEBITO

€. 81.462,16

Dipendenti:

Granato Vincenzo matr. n. 11545

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€. 5.778,41
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ . 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€ 3.644,91
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€ 1.369,36
Totale	€. 11.081,88

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 1.964,69

€

Dell'Aprovitola Luigi matr. n. 12818

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€. 4.694,85
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ . 217,75
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€ 2.960,90
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€ 1.112,34
Totale	€. 8.985,84

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 1.592,13

Gentile Rosa matr. n. 12419

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€ .4.694,85
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ . 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€ 2.960,90
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€ 1.112,34
Totale	€. 9.057,29

Paul



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

(punto 3 del dispositivo)
€ 1.617,32

De Franchis Romeo matr. n. 12922

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€ 5.778,41
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€ 3.644,91
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€ 1.369,36
Totale	€ 11.081,88

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.964,69

Nappi Anna matr. n. 10227

Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/09/86-28/02/03)	€ 5.778,41
Diff. Retributive (salario di anzianità-periodo 01/03/03-31/03/04)	€ 289,20
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€ 3.644,91
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€ 1.369,36
Totale	€ 11.081,88

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.964,69

Rega Rita matr. n. 10889

Diff. Retributive (salario di anzianità arretrati 2003)	€ 176,16
Diff. Retributive (trattenuta operata nel marzo 2003)	€ 1.167,50
Interessi legali riconosciuti in sentenza	€ 2.979,38
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza	€ 833,95
Totale	€ 5.156,99

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 473,96

Galasso Rosanna matr. n. 12945

Diff. Retributive (salario di anzianità arretrati 2003)	€ 176,16
Diff. Retributive (trattenuta operata nel marzo 2003)	€ 1.946,55



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(punto 3 del dispositivo)

Interessi legali riconosciuti in sentenza
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza
Totale

€ 2.979,38
€ 833,95
€ 5.936,04

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ 748,75

D'Avanzo Felice matr. n. 11779

Diff. Retributive (salario di anzianità arretrati 2003)
Diff. Retributive (trattenuta operata nel marzo 2003)
Interessi legali riconosciuti in sentenza
Rivalutazione monetaria riconosciuta in sentenza
Totale

€ 234,96
€ 412,01
€ 3.975,28
€ 1.112,31
€ 5.734,56

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

€ 228,21

Competenze per spese legali Avv. ti Turrà S.-Vallifuoco D. € 2.791,36

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 244131 del 07.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 1996 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - pubblicata il 17.02.2014 e notificata in forma esecutiva in data 19.03.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.
Napoli, 03/11/2014

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

OK

2014 0244 3 07/04/2014 11 45

AREA 04 - Avvocatura

Settore Contenzioso Civile e Penale

CLASSE



CC5557/13

N. Pratica: Trasmissione sentenza n.1996/14 resa dal Tribunale di
Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Granato V. + al-
Oggetto: tri

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto,
resa dal Tribunale di Napoli -sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, Codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evita-
re maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

cc 5557/13 avv. di lascio

Sentenza n. 1996/2014 pubbl. il 17/02/2014
RG n. 6330/2013

2 es. x8
es. avv

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

STUDIO LEGALE
Avv. SPINELLI TIRRA
Patrocini
Avv. SALERNO TIRRA
NAPOLI - VIA... 24
Tel./Fax 081 551 33 34

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano udite le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita la discussione orale, pronuncia la seguente

del 10/11

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Nella causa iscritta al n. 6330/13 R.G. LAVORO cui stata riunita quella N.6331/13 AGI AL SETTORE
19 MAR 2014 AW
DIREZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli

SENTENZA

TRA

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice tutti elett.te dom. in Napoli presso lo studio dell'avv. Sergio Turrà, chi lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Daniela Vallifuoco, come da procura a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, in virtù di procura generale alle liti e provvedimento di incarico, con il quale elett.te domicilio in Napoli

RESISTENTE

9272

CONCLUSIONI: come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con separati ricorsi poi riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere stati assunti con contratti a termine da ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ENAIP Campania per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli, per un periodo poi prorogato, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; espongono che la Giunta regionale con delibera n. 4980 del 4-6-1981, aveva disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze dell'Ancifap del personale assunto ai sensi della deliberazione del 16-11-1978; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 erano stati inclusi nell'albo degli operatori della formazione

professionale, essendo dichiarato da detta legge all'articolo 1 c. 2 che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 era stato disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 1-1-1992, del personale idoneo di cui al concorso previsto dalla L.R. n. 32 del 9-7-1984; con la stessa norma, era stato riconosciuto il diritto, a fini economici e giuridici, al riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera taluni avevano proposto impugnativa al Tar; che, nelle more, con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che erano venuti a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva deliberato il pagamento di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati; che Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi non avevano ottenuto alcuna somma in proprio favore per il periodo 1.9.86- 31.12.91 mentre Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice l'avevano ottenuta senza accessori ed a tutti era stata liquidata a marzo 2003 ma di fatto erogata a marzo 2004; tutti avevano chiesto con apposita istanza quanto ritenuto spettante, senza alcun esito.

Esposte argomentazioni in diritto, concludevano pertanto chiedendo:

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice 1) il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposto nel marzo 2003; 2) il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art.L.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; 3) la restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003.

Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi gli emolumenti arretrati, come riconosciuti dalla L.2/2001 a titolo di "salario di anzianità maturato alla data di immissione in ruolo, per il periodo dall'1/9/86 al 28/2/2003, nonché per il periodo 1/3/2003-31/3/2004 oltre interessi sulle somme maturate rivalutate, con vittoria di spese ed attribuzione.

La Regione convenuta si costituiva deducendo l'infondatezza della domanda adducendo per i due diversi gruppi di ricorrenti le medesime argomentazioni e concludeva per il rigetto della domanda.

All'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza, unitamente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Nel merito, la domanda è fondata come tale merita accoglimento.

Quanto alla posizione di Granato, Dell'Aprovitola, Gentile, De Franchis e Nappi si osserva quanto segue:

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82 , *"ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981"* .

E' incontestato, in particolare, che i ricorrenti sono stati dipendenti, già a decorrere dal novembre 1978 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32), dell'Enaip Campania; che successivamente, già dal settembre 1986, sono stati dipendenti della Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale, per come pure si evince dall'attestato in parola, da cui emerge l'intervenuto passaggio nel "ruolo speciale della Giunta regionale della Campania di cui alla L. reg. 32/84".

E' pertanto pacifico che vennero inquadrati nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al "personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora (pertanto nel luglio 1984) prestino servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio".

Orbene, tanto esposto, va rilevato che con legge 14/91 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza e che con successiva legge regionale 2/ 2001 la Regione stabilì, all'art. 4 c. 2, che :

" La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32 (...) è così integrata: dopo la parola retributivi , aggiungere: (virgola) *ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza*".

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto: *"ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"* , per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986

presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Del resto, incontestata è la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di colleghi dei ricorrenti, la Regione, nel marzo del 2003 ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31/3/2003.

Peraltro tale importo, benché in ritardo, è stato integralmente erogato a Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice.

Risulta pertanto provato il diritto dei ricorrenti Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna al pagamento dell'importo richiesto.

Deve, quindi, affermarsi il diritto di Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna al pagamento dovuto per effetto del riconoscimento del salario di anzianità, già corrisposto dall'Enaip al ricorrente, con riguardo al periodo dal settembre 1986 al marzo 2003.

Ne consegue l'accoglimento della domanda.

Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dai ricorrenti ed allegati al ricorso che appaiono redatti secondo corretti criteri contabili, a tenore dei quali l'importo finale risulta calcolato sul fondamento dell'ammontare del salario di anzianità corrisposto dall'Enaip nel 1986, pari a lire 46.664 mensili, e poi al corrispondente valore in euro, per tredici mensilità.

La convenuta va, pertanto, condannata al pagamento della somma di

- euro 11081.88 a favore di Granato Vincenzo
- euro 8985.84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi
- euro 9057.29 a favore di Gentile Rosa
- euro 11081.88 a favore di De Franchis Romeo
- euro 11081.88 a favore di Nappi Anna

corrispondente all'incremento discendente dalla "anzianità pregressa" per il periodo dal settembre 1986, primo mese di immissione nei ruoli regionali, al marzo 2003, mese del riconoscimento del diritto, oltre agli interessi legali dalla data di maturazione di ciascun credito (a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 14/1991) fino all'effettivo soddisfo, da portarsi in detrazione alle eventuali somme spettanti per rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 legge 724/94, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.

Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice hanno invece chiesto 1) il pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposto nel marzo 2003; 2) il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art.L.2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004; 3) la restituzione di somme trattenute dalla Regione Campania in sede di retribuzione del mese di marzo 2003.

La convenuta, costituitasi tardivamente, non ha specificamente contestato le deduzioni dei ricorrenti, anzi: ha argomentato sull'insussistenza di un diritto che ad essi aveva già riconosciuto.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i *"fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda"* il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue *"difese di fatto"*; deve parimenti proporre le sue *"difese in diritto"*.

Per queste ultime (le *"difese in diritto"*) non opera il principio di non contestazione (nel senso che non si determina alcuna preclusione), atteso che la qualificazione giuridica dei fatti e l'esatta applicazione della legge ricadono nella tipica attività di *jus dicere* del giudice, il quale in ciò non è vincolato dall'eventualità che sul punto vi sia una contestazione del convenuto (ovvero dell'attore se ciò riguarda l'eccezione sollevata dal convenuto). Parimenti non opera alcuna stabilità o irrevocabilità della posizione assunta sul punto dalle parti, le quali pertanto – sia convenuto che attore – possono sempre modificare tali difese di diritto diversamente qualificando i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge.

Invece, con la prospettazione di *"difese di fatto"* il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova. Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo, perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad essere supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore. E' solo per la contestazione dei *"fatti affermati dall'attore"* che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone un onere specifico: il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente – perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza – bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, I comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel

momento non contestati. Risulta così confutata l'opposta tesi, in passato affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma non anche la mancata specifica contestazione di fatti allegati dall'attore e, quindi, non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda anche in grado di appello; orientamento questo che, affermando la indiscriminata provvisorietà della non contestazione e della persistente sua revocabilità in ogni fase del giudizio di merito, mal si conciliava con le caratteristiche di concentrazione ed immediatezza che connotano il processo del lavoro. Solo per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti, questi si costitutivi del diritto azionato) – hanno precisato ancora le Sezioni Unite – la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina alcuna preclusione (quale quella desumibile dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ.) perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. Si tratta di mero atteggiamento difensivo del convenuto, i cui eventuali mutamenti rilevano solo come argomenti di prova.

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Devono, pertanto, ritenersi pacifici i fatti storici non contestati dalla società.

La Regione va dunque condannata a corrispondere:

- €. 5156.99 a Rega Rita,
- €.5936.04 a GAlasso Rosanna
- €.5734.56 a D'Avanzo Felice

Ritenendo correttamente formulati gli incontestati conteggi da essi prodotti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in solido, giusta la dichiarazione di resa anticipazione di cui al ricorso.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Granato Vincenzo, Dell'Aprovitola Luigi, Gentile Rosa, De Franchis Romeo e Nappi Anna Rega Rita, Galasso Rosanna e D'Avanzo Felice nei confronti della Regione Campania con ricorso depositato in data 26.2.2013, così provvede:

in accoglimento della domanda, condanna la Regione convenuta al pagamento della somma di

- euro 11081.88 a favore di Granato Vincenzo
- euro 8985.84 a favore di Dell'Aprovitola Luigi
- euro 9057.29 a favore di Gentile Rosa
- euro 11081.88 a favore di De Franchis Romeo
- euro 11081.88 a favore di Nappi Anna
- €. 5156.99 a Rega Rita,
- €.5936.04 a Galasso Rosanna
- €.5734.56 a D'Avanzo Felice

- condanna altresì la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidando quest'ultime in euro 2200,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatori.

Napoli, 17.2.2014

Il Giudice

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOMINE DEL RE

ATTORNEO

Torre

Valli-Francia

27 FEB. 2014

V° per il RE
Napoli, 27 FEB. 2014
IL CANCELLIERE

F. 8

STUDIO
Avv. SE.
Patrocinio
Avv. S.
NAPOLI
Tel/Fa.

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del rapp.te legale p.t. , con sede alla

Via S. Lucia 81, in Napoli.

UNITA' C
tole
gesto
del

Pasquale Maria Fortuna
19 MAR 2014

ALBERTO

LEGA'E
SIO T
istat
UNA UI
a G. Sa ieli
081 551 33 S.

**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
Numero 1996/2014
Dipendenti Granatao Vincenzo ed altri
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.**

Diritti e onorari			2.200,00
			2.200,00
CPA	4%	2.200,00	88,00
			2.288,00
IVA	22%	2.288,00	503,36
TOTALE FATTURA			2.791,36
RITENUTA	20%	2.200,00	440,00
NETTO A PAGARE			2.351,36



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Cartaro Maria, Cartaro Luigi, Cartaro Alessandro, Esposito Vincenza nella qualità di eredi dell'ex dipendente **Cartaro Giuseppe** nato a Napoli il 09/05/1941

Oggetto della spesa: Equo indennizzo, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot n. 667973 del 09.10.2014 (prat.n. 2251/2007 CC/Avv.ra) il Dirigente della struttura di Staff "supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale" ha trasmesso al Dirigente della U.O.D. 16, "Analisi e Studio delle disposizioni legislative e giurisprudenziali in materia di gestione del personale", la sentenza n. 90/2014 resa dal Tribunale di S.M.Capua Vetere, depositata il 10/01/2014. Con nota prot. n. 698535 la predetta U.O.D. , ha trasmesso al Dirigente della UOD 04 "Contenzioso del lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale-Esecuzione giudicati- Ufficio Disciplinare" la su richiamata sentenza con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di S.M. Capua Vetere in accoglimento del ricorso promosso dall'ex dipendente Cartaro Giuseppe, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo, in ragione della tab. B, oltre interessi legali, sino alla data del decesso dello stesso (24/10/2007), nonché alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in €. 1.300,00, oltre spese di CTU liquidate con separato decreto.

Con nota prot. n. 711668 del 24/10/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha comunicato alla UOD 04 l'importo a titolo di interessi legali da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 90/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 10.01.2014 e non notificata



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

TOTALE DEBITO

€ 2.103,99

Cartaro Maria, Cartaro Luigi, Cartaro Alessandro, Esposito Vincenza nella qualità di eredi dell'ex dipendente Cartaro Giuseppe

- | | |
|---|-------------------|
| • Importo spettante a titolo di Equo Indennizzo | € 366,53 |
| • Interessi maturati dal 05/01/1999 al 24/10/2007 | € 88,02 |
| • Competenze per spese legali eredi Cartaro Giuseppe | € 1.649,44 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. 667973 del 09.10.2014 del Dirigente della struttura di Staff "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"
- Sentenza n. 90/14 del Tribunale di S.M. Capua Vetere depositata il 10.01.2014 e non notificata
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 03/11/2014

**Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello**

**Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis**




9/10 CR
→

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale

Avvocatura Regionale

STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo
nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"

60 01 00 01

DIP. 52 – DG. 05 – UOD. 10

Direzione Generale per l'Ambiente e
l'Ecosistema

Impianti e reti del ciclo integrato delle acque
di rilevanza regionale

Via De Gasperi, 28

NAPOLI

CC- 2251/2007

Cartaro Giuseppe c/Regione Campania

Trasmissione Sentenza n. 90/2014.

Trib. S.M.C.V. - Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette in allegato alla presente copia della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 90/2014, resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

004. 0367973 09/10/2014 08.58

Stato Giuridico e Inquadramento

Stato Giuridico e Inquadramento



IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo
10708172014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Tribunale di S.M.C.V. in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Del Prete ha emesso all'udienza del 07.01.2014 la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11319/2006 R.G. L., avente ad oggetto:

vergente

EQUO INDENNIZZO

TRA

CARTARO MARIA - CARTARO LUIGI - CARTARO ALESSANDRO - ESPOSITO VINCENZA, n.q. di eredi di CARTARO GIUSEPPE, rapp.to e difeso dall'avv. V. Esposito, elett.te domiciliato in Casagiove (CE), via A. Moro 50, giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. M. Letizia, elett.te domiciliato in Caserta, via Arena, loc S. Benedetto, giusta procura in atti

RESISTENTE

CONCLUSIONI:

Per parte ricorrente: Accertamento della dipendenza delle patologie di cui in ricorso a causa di servizio.
Condanna al pagamento del beneficio dell'equo indennizzo oltre rivalutazione ed interessi o a quella diversa categoria individuata in corso di causa.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso del 11.10.2006 la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente della Regione Campania, agiva per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia "cirrosi epatica, artrosi cervicale e lombare, gonoartrosi, insufficienza venosa bilaterale, ipoacusia bilaterale" e per la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'equo indennizzo.

Deduciva il ricorrente che aveva presentato in data 05.01.1999, domanda finalizzata al riconoscimento della causa di servizio della infermità ed alla liquidazione dell'equo indennizzo. Il Comitato di verifica aveva, tuttavia, disconosciuto il predetto rapporto di dipendenza sicché con determinazione del 02.03.2005 la richiesta di liquidazione dell'equo indennizzo era stata respinta.

Esponendo di aver svolto mansioni di operatore tecnico idraulico ed era stato esposto, nell'esercizio delle predette mansioni, alle radiazioni elettromagnetiche e a sollecitazioni acustiche oltre la tollerabilità.

Espletata consulenza tecnica d'ufficio alla odierna udienza di discussione, sulle contrapposte conclusioni delle parti, come sopra trascritte, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

La domanda è fondata e merita accoglimento nei sensi di cui segue.

Preliminarmente si osserva che non esiste un interesse della parte giuridicamente apprezzabile all'accertamento giudiziario della mera dipendenza da causa di servizio od - in altri termini - ad una pronunzia di accertamento che sia autonoma e disgiunta rispetto all'attribuzione di singoli benefici, secondo la normativa vigente. La dipendenza della infermità da causa di servizio è infatti elemento costitutivo di una più complessa fattispecie di diritto, rispetto alla quale soltanto - (e non anche rispetto ai suoi singoli elementi costitutivi) - vi è interesse all'accertamento.

Pertanto la pronunzia di accertamento della causa di servizio non può essere oggetto di un capo di statuizione autonomo, ma deve essere valutata congiuntamente al diritto per il quale si agisce ovvero il pagamento dell'equo indennizzo.

Gli istituti della causa di servizio e dell'equo indennizzo sono caratteristici del pubblico impiego, essendo previsti dall'art. 68 del DPR n. 3/1957 e dai regolamenti di esecuzione DPR 3 maggio 1957 n. 686 artt. 48 e segg. e DPR 20 aprile 1994 n. 349. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 29 ottobre 2001 n. 461 la presentazione della richiesta d'equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento, entro il termine di dieci giorni, dalla ricezione della comunicazione della trasmissione degli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie); in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta d'equo indennizzo.

La richiesta d'equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, in seguito ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834 e sue successive modificazioni.

La domanda d'equo indennizzo deve essere, in ogni caso, presentata non oltre il termine di 6 mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione.

Tanto premesso, si osserva nel merito che il dipendente che abbia subito per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio la perdita della integrità fisica è titolare di un diritto soggettivo pieno all'indennizzo, alla stregua delle disposizioni di disciplina della materia, che non configurano alcuna discrezionalità della Amministrazione in merito alla concessione e liquidazione dell'indennizzo.

Infatti gli unici margini di discrezionalità presenti nella citata normativa riguardano valutazioni di natura tecnica, che non escludono la pienezza del diritto (conf. Cass. Sez. lav. N. 7657/20 agosto 1996).

Il credito relativo all'equo indennizzo ha natura di credito di lavoro; il relativo debitore è pertanto il Ministero - datore di lavoro: non rileva, invece, ai fini della legittimazione l'intervento nel procedimento, per l'esercizio della predetta discrezionalità tecnica, del Comitato di verifica presso il Ministero dell'Economia e Finanze. Il dipendente agisce, infatti, per la tutela del proprio credito di lavoro e non per l'impugnazione dell'atto di discrezionalità tecnica.

Il ctu, espletate le necessarie indagini ha concluso che il ricorrente è affetto da varie patologie, ma ha ritenuto rilevante, ai fini di causa, la sola: "artrosi polidistrettuale".
La suddetta patologia è concausalmente dipendente dal servizio ed è ascrivibile alla tabella B allegata al DPR 834/81.

Le valutazioni del consulente appaiono attendibili perché sorrette da adeguata motivazione e per la specifica competenza dell'ausiliario.

Ricorre il presupposto della dipendenza da causa di servizio, la cui nozione è offerta dall'art. 64 DPR 29 dicembre 1973, n. 1092. Questo stabilisce che i fatti di servizio dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa efficiente o determinante.

La domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo deve pertanto essere accolta.
Per la liquidazione dell'equo indennizzo è base di computo l'importo del doppio dello stipendio tabellare iniziale del dipendente alla data di presentazione della domanda. L'equo indennizzo consiste in una percentuale dell'importo di cui sopra, variabile sulla base della categoria delle patologie.

Trattandosi di credito di lavoro nel pubblico impiego sono dovuti gli interessi legali ex art. 22 co. 36 L. 724/1994.

Gli accessori decorrono dalla data della presentazione della domanda di equo indennizzo sulla base dell'inquadramento e dello stipendio in godimento alla stessa data.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

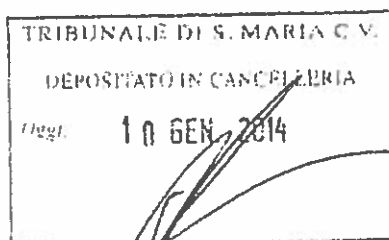
PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo, in ragione della tab. B, oltre interessi legali, oltre spese di consulenza liquidate con separato decreto alla data del decreto (24/50/2007)

Condanna parte resistente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.300,00, oltre S.M.C.V. li 10.01.2014 spese di CTU, liquidate con separato decreto

Dott.ssa Rosa Del Prete



**SENTENZA DEL TRIB. DI S.M.CAPUA VETERE-SEZ. LAV-
NUMERO 90/14
EREDI EX DIPENDENTE CARTARO GIUSEPPE**

SPESE DI LITE 1.300,00

1.300,00

CPA 4% 1.300,00 52,00
1.352,00

IVA 22% 1.352,00 297,44

TOTALE FATTURA	1.649,44
-----------------------	-----------------

NETTO A PAGARE 1.649,44



**Allegato delibera di variazione del bilancio
Rif. Delibera di Giunta n..... del.....**

SPESE

VARIAZIONI														
DENOMINAZIONE					Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato			
					In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione		
20	3	1	110	124	pagamento debiti fuori bilancio							97.173,73		
			Totale Titolo 1 del Programma 3											97.173,73
			Totale Programma 3 della Missione 20											97.173,73
			Totale Missione 20											97.173,73
1	10	1	110	576	pagamento debiti fuori bilancio							97.173,73		
			Totale Titolo 1 del Programma 10											97.173,73
			Totale Programma 10 della Missione 1											97.173,73
			Totale Missione 1											97.173,73
			Totale Spese											97.173,73
														97.173,73

